1865

N° 162

Le associazioni si ricevono in **Firenze** dalla Tipografia Eredi Botta, **via del** Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni **30** cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 5 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Relazione fatta a S. M. dal Ministro delle Finanze e dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio in udienza del 29 giugno 1865, sulla **Banca nazionale**.

Sire!

La Banca Nazionale autorizzata con legge del 9 luglio 1850 nelle provincie sarde, fu nel 1859 essenzialmente riformata dopo l'unione della Lombardia.

Furono allora istituite tre sedi nelle tre principali città del territorio che costituiva il nuovo Stato, e fu ordinata un'amministrazione superiore nella città sede del Governo.

La fortunata unione di tante altre provincie italiane dette occasione alla Banca di estendersi a tutte le provincie del Regno, dalle toscane in fuori.

Questa estensione seguì o per assorbimento di alcune Banche locali, come nell'Emilia, o per Decreti Reali, come in Napoli ed in Sicilia. Anzi nelle città di Napoli e Palermo furono istituite due sedi, ma in modo imperfetto ed eccezionale, forse perchè non si accresceva contemporaneamente il capitale della Banca, o meglio perchè si reputava il riordinamento di una Banca, la quale operasse in tutto il Regno, come più imminente di quel che in fatti lo sia stato.

Nelle provincie toscane, ov'era già una Banca che operava regolarmente, e soddisfaceva ai locali bisogni, non si sentì la necessità di diramarvi immediatamente anche la Banca delle altre parti del Regno. Ma non tardò guari a scorgersi la opportunità di convertire le due Banche in un'unica Banca italiana col capitale di *cento* milioni.

Di questa opportunità convennero anche le due Società, e gli statuti della nuova Banca furono presentati al Senato del Regno fin dall'agosto del 1863. Emendati da questo illustre Consesso, erano i nuovi statuti presso la Camera dei Deputati, quando fu decretato il trasporto della sede del Governo da Torino a Firenze.

Questo importante avvenimento poneva l'amministrazione finanziaria nella necessità di provvedere a che la fusione si effettuasse senza indugio, od almeno a che si portasse presso la sede del Governo l'amministrazione centrale della Banca, la quale è estesa a tutte le provincie del Regno, meno la Toscana, e con cui il Tesoro dello Stato si trova in continue relazioni per operazioni di tesoreria, di zecca e simili.

Ora, siccome le Società costituenti la Banca toscana e la Banca delle altre provincie non accettavano intieramente gli statuti della nuova Banca d'Italia, che si trovavano presso la Camera dei Deputati, ravvisarono li sottoscritti essere miglior partito quello di pregare la M. V. di autorizzarli a ritirare dal Parlamento detti Statuti ed a sostituirne altri che a loro credere meglio soddisfacevano alla nuova condizione di cose, ed erano inoltre stati accettati con apposita convenzione dalle due Società.

Sfortunatamente al Parlamento mancò assolutamente il tempo per occuparsi di questo importantissimo disegno di legge, col quale si raggiungevano i tre scopi principali:

1° Di riunire le due Banche in una sola con grande comodo dei cittadini.

2° Di aumentarne il capitale giusta i maggiori bisogni del commercio e della industria.

3° Di collocare presso la sede del Governo l'Amministrazione centrale di una grande istituzione Bancaria diramata in tutte le provincie del Regno.

Intanto a misura che si faceva il trasporto delle varie amministrazioni nella nuova Capitale si rendeva sempre più evidente che il Ministero delle Finanze mal si poteva disgiungere dalla Direzione Generale della Banca oggi vigente in tutte le provincie del Regno, meno la Toscana, ed i sottoscritti furono quindi costretti ad avvisare ai modi di provvedere alle necessità del pubblico servizio.

Essi ebbero a chiedersi se convenisse dare per Decreto Reale attuazione alla Convenzione per la fusione delle due Banche presentata al Parlamento, salvo invocare all'apertura di questo la convalidazione dell'operato. Ma siccome si venivano in tal guisa a modificare le condizioni della Banca Toscana, la quale ha modi di operare in parte diversi da quelli che sarebbero stati autorizzati dai nuovi statuti; e siccome non consta che unanimi siano i giudizi intorno alla opportunità di coteste modificazioni, non parve conveniente l'adottarle senza il concorso dei rappresentanti della Nazione.

Non rimase quindi ai sottoscritti altra via che quella di esaminare quali provvedimenti essi potessero adottare che fossero nei limiti delle facoltà concesse dagli Statuti della Banca avente sede in Torino, onde ottenere almeno due dei tre scopi sopraccennati, senza pregiudicare in nulla quella fusione delle due Banche verso cui tendono costantemente i conati dei referenti.

Frutto di queste indagini sono le disposizioni contenute nell'unito schema di Decreto, che essi hanno l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà: disposizioni che già furono accettate dalla Banca avente sede in Torino per mezzo del suo Consiglio superiore, rivestito dall'Assemblea Generale degli azionisti di tutte le occorrenti facoltà.

Le fatte innovazioni si riducono sostanzialmente:

1° Ad autorizzare detta Banca a trasferire il suo Consiglio superiore in Firenze ove sarebbe pure istituito una sede, non potendosi nè pel Governo, nè pel pubblico, nè per gli azionisti reputar conveniente che la Direzione suprema della Banca sia in sito ove essa non abbia neppure una sede.

2° Ad ordinare la sede di Firenze secondo prescrivono gli articoli 3, 71, 72, 77, ecc. ecc., degli statuti della Banca stessa. Inoltre a ricondurre alle regole dagli statuti prescritte le Amministrazioni delle sedi di Napoli e di Palermo, le quali come già si disse, erano fin qui rimaste con poca soddisfazione di quelle importantissime piazze commerciali in una situazione eccezionale.

3° Ad aumentare il capitale fino a *cento milioni* colla emissione di 60 mila nuove azioni onde porre detta Banca in grado di soddisfare ai bisogni che nascono dalla estensione della sua azione a tutto il Regno. Però volendo non solo lasciare impregiudicata, ma favorire per quanto è possibile la fusione colla Banca toscana, sarebbe ordinato che a disposizione degli azionisti di questa dovessero riserbarsi 15 mila azioni fino a tutto il 1867. Delle altre azioni si disporrebbe conformemente agli statuti ch'erano annessi all'ultimo progetto di fusione.

4° Ad accrescere l'anticipazione di 18 *milioni*, che oggi la Banca è tenuta a fare alle R. Finanze, fino ai 2/5 del valore nominale delle azioni collocate.

5° Ad imporre alla Banca di fare ogni dove le fosse commesso, quel servizio di tesoreria che già esercita con rimunerazione in talune provincie del Regno. Questo servizio sarebbe quind'innanzi fatto gratuitamente, semprecchè il Governo riceva i biglietti della Banca in certe casse dello Stato.

6° Ad assegnare fra gli effetti ammessi dalla Banca il posto conveniente agli ordini in derrate e zolfi che già vigono nelle provincie meridionali, e debbono ben presto aver vigore in tutto il Regno.

Sire,

I Riferenti credono che quando piaccia alla M. V. di sancire coll'Augusta Sua firma l'annesso Decreto, sarà soddisfatta la necessità di avere accanto all'Amministrazione centrale delle finanze quella della sola Banca che presentemente si dirama per quasi tutta Italia; si agevoleranno di molto le relazioni tra le varie parti del Regno e la sua nuova capitale; dall'aumento dei fondi sociali del maggiore Istituto bancario avranno migliori agevolezze le operazioni di credito; non sarà pregiudicata alcuna delle questioni insorte intorno alle banche, e soltanto sarà resa più agevole quella fusione colla Banca Toscana che nell'attuale condizione di cose, i referenti reputano non meno utile al paese che agli azionisti stessi.

Il numero 2376 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le Leggi 1° ottobre 1859, n° 3622 e 18 dicembre 1864, n° 2091;

Viste le deliberazioni dell'Assemblea generale degli azionisti della Banca Nazionale avente sede in Torino, in data 23 aprile 1862, e del Consiglio superiore di detta Banca in data 28 giugno 1865;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il capitale della Banca Nazionale è aumentato di 60 milioni, mediante la emissione di 60 mila nuove azioni.

Art. 2. L'ordinamento delle sedi di Napoli e di Palermo sarà fatto secondo gli articoli 71, 72 e seguenti degli statuti della Banca e pareggiato a quello delle sedi di Genova, Milano e Torino.

Un'altra simile sede è stabilita nella città di Firenze.

Art. 3. L'adunanza generale degli azionisti, che per gli articoli 50, 51 e 52 degli statuti, si tiene annualmente in Genova, Milano e Torino nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, sarà pure tenuta in Napoli, Palermo e Firenze rispettivamente nei mesi di aprile, maggio e giugno.

La seconda seduta, che giusta il citato articolo 52 tenevasi a Torino, sarà invece tenuta a Firenze.

Art. 4. Ciascuno dei Consigli di reggenza delle nuove sedi di Firenze, Napoli e Palermo eleggerà nel suo seno i tre Reggenti che debbono entrare nel Consiglio superiore, giusta il disposto dall'articolo 77 degli statuti, e comporlo unitamente agli eletti dagli attuali Consigli di Reggenza delle sedi di Genova, Milano e Torino.

Art. 5. Per tutto ciò che concerne l'Amministrazione Centrale della Banca, le adunanze degli azionisti e la sede del Consiglio superiore, dove negli articoli dello statuto è indicato Torino, intendesi sostituito Firenze; e dove è fatta menzione di Genova e Milano, intendesi aggiunto Torino, Napoli e Palermo.

Art. 6. Per questa prima volta si terranno adunanze straordinarie degli azionisti successivamente in Firenze, in Napoli ed in Palermo per procedere alla nomina dei membri dei Consigli di Reggenza.

Queste adunanze avranno rispettivamente per Presidenti e per Segretari, in Napoli ed in Palermo i Presidenti ed i Segretari degli attuali Consigli amministrativi; ed in Firenze il Presidente e il Segretario del Consiglio superiore.

Art. 7. La Banca oltre dell'anticipazione di 18 milioni che deve fare alle Finanze dello Stato, a termini dell'articolo 9 del Decreto 1° ottobre 1859 (n° 3622), è pure tenuta ad anticipare alle medesime condizioni una maggiore somma, che rappresenti la differenza tra i 18 milioni suddetti, e i due quinti del valore nominale delle azioni collocate.

Art. 8. La Banca è tenuta ad assumere il servizio delle Tesorerie a misura che le verrà affidato.

Questo servizio sarà fatto gratuitamente, sempre che i biglietti della Banca Nazionale sieno ricevuti in tutte le Casse dello Stato poste nei luoghi ove è una sede od una succursale della Banca, ed in tutte le altre Casse dello Stato poste nelle provincie nelle quali l'ufficio di Tesoreria è affidato alla Banca.

A richiesta del Governo, e mediante un equo compenso, è tenuta ad aprire soscrizioni di rendita pubblica e provvedere recapiti commerciali su piazze estere.

Art. 9. Gli ordini in derrate ed in zolfi sono equiparati alle dichiarazioni (warants) di merci esistenti nei pubblici magazzini, per gli effetti di cui all'articolo 24 degli statuti della Banca Nazionale.

Disposizioni transitorie.

Art. 10. Delle 60 mila azioni da emettere, numero 20 mila saranno distribuite alla pari agli attuali azionisti in ragione di un'azione nuova per ogni due azioni vecchie:

Numero 12,500 saranno messe alla pubblica sottoscrizione nelle provincie Meridionali, alle condizioni e con un premio da stabilirsi dal Consiglio superiore;

Numero 15 mila saranno riservate sino alla fine dell'anno 1866 per far fronte agli accordi che potrebbero farsi colla Banca Nazionale Toscana;

E le rimanenti 12,500 saranno collocate secondo i bisogni e gl'interessi della Società per determinazione del Consiglio superiore approvata dal Governo.

I sottoscrittori o concessionari delle nuove azioni s'intenderanno aver fatta adesione agli statuti della Banca, ed alle disposizioni del presente Decreto.

Art. 11. Il primo versamento su tutte le azioni collocate è stabilito in lire 700 per azione, e si farà nei modi e nel tempo che saranno prefissi dal Consiglio superiore, purchè sia interamente effettuato pel 31 marzo 1866.

Il versamento delle rimanenti lire 300 potrà venir chiesto in una o più volte, e dietro preavviso di tre mesi del Consiglio superiore.

Potrà il Governo dopo il 31 dicembre 1870, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca, ordinare il versamento in una o più volte dell'anzidetto residuo di lire 300.

Sui versamenti in ritardo è dovuto un interesse non minore del 2 per cento, oltre il saggio di sconto della Banca.

Trascorso un mese dal termine stabilito pel versamento, la Banca, senza che occorra costituzione in mora o altre formalità, ha facoltà di far vendere alla Borsa, per mezzo di agenti di cambio, per duplicato, le azioni, al rischio e pericolo degli azionisti che sono in ritardo dei versamenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 29 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Quintino Sella.
Luigi Torelli.

Relazione fatta a S. M. dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio in udienza del 25 *giugno* 1865, *concernente la* **Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.**

Sire,

Fra le leggi che il Governo di V. M. fu autorizzato a pubblicare colla legge del 2 aprile decorso è compresa quella sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Una Commissione di persone chiare per fama ed esperimentate per senno e per dottrina fu incaricata di farne una diligente revisione, lasciandone però intatti i principii direttivi.

Lievi furono le modificazioni che la Commissione ebbe a proporci, il che è riprova della bontà del progetto ch'era stato preparato dall'ufficio centrale del Senato e accettato poi quasi senza emendamenti dalle Camere legislative.

Rende ragione della legge la dotta relazione con cui l'accompagnava quell'ufficio centrale, sicchè basterà riassumerne il concetto fondamentale e toccar brevemente delle parti principali e più specialmente degli articoli emendati.

Si vuol con questa legge guarentito all'autore il diritto di pubblicare l'opera dell'ingegno e di riprodurne le copie dopo averla pubblicata. Certamente a nessuno può esser concesso di strappare all'autore un'opera non ancora pubblicata e darla fuori contro la sua volontà, poichè a lui solo che la concepì e la disegnò spetta anche il diritto di farla rientrare nel nulla o di darle, a così dire, un'esistenza estrinseca, col pubblicarla.

Ma quando l'opera è pubblicata per volontà dell'autore, la legge gli guarentisce la facoltà esclusiva di riprodurne le copie, o il diritto, in certi casi, di ottenere un compenso da chi vuol riprodurle.

Questa facoltà e questo diritto non impediscono che ciascuno sia libero di acquistare e di applicare, come meglio gli aggrada, le idee, i concetti che sono la parte essenziale dell'opera, o di goderne il diletto che i sensi o lo spirito possono ritrarne. Impediscono soltanto che altri si valga della forma estrinseca visibile o auditiva, nella quale l'autore ha investito il concetto della sua mente, per riprodurla mediante segni o mezzi puramente artificiali. Quella forma che individua il concetto, e fa sì che l'autore possa sempre e con certezza distinguere l'opera propria da quella di ogni altro sul medesimo argomento, è un fatto suo, è un suo prodotto, il quale non può nè deve esser gratuitamente posto a disposizione di tutti, perchè se ne servano come materia di riproduzione, come oggetto d'industria.

La pubblicazione e la riproduzione costituiscono così l'essenza del diritto d'autore che ha un fondamento naturale e di assoluta giustizia.

Ma queste due parti principali in cui il diritto si divide non sempre sono ovvie. Onde la legge ha dovuto occuparsi di definire alcuni modi speciali coi quali l'opera dell'ingegno esce dal segreto dell'autore o dopo pubblicata vien ripetuta, assimilando cotesti modi alla pubblicazione ed alla riproduzione.

Queste assimilazioni che trovansi negli articoli 1 e 2 della legge risolvono gravi controversie che fin qui, per l'influenza di legislazioni non abbastanza compiute erano sorte. Le disposizioni in proposito della legge attuale sono di per sè esplicite e chiare.

Esse fondansi tutte sulla distinzione tra il concetto che potrebbe dirsi puramente ideale, e la forma sua in quanto possa essere meccanicamente riprodotta.

La qual distinzione ci ha fatto resistere agli argomenti per cui alcuni avrebbero desiderato che il divieto della riproduzione delle opere musicali si estendesse anche al caso in cui un *motivo* diventasse *occasione* o *tema* di una composizione musicale costituente una nuova opera.

Abbiamo solamente variata alquanto la locuzione dell'articolo quale fu formulato dall'ufficio centrale del Senato, per evitare qualsiasi equivoco, e per far intender nettamente che la esclusione dal divieto della riproduzione si restringe al caso in cui la composizione alla quale il *motivo* diede occasione sia tale che costituisca da sè un'opera d'ingegno nuova.

Un semplice raffazzonamento non è nuova opera, è un'alterazione non è una composizione. Chi lo fa non può dirsi autore di un'opera d'ingegno. Ma il medesimo non può affermarsi di molte composizioni di gran merito ed a cui attesero celebri maestri, le quali hanno pur nondimeno per *tema* un'aria del Rossini o del Bellini.

In questo concetto ci ha confortati l'esame delle diverse legislazioni sulla materia, niuna delle quali ha la disposizione proibitiva assoluta e generica che si sarebbe voluto introdurre nella nostra.

Stabilito in che cosa consista il diritto di autore, la legge determina la sua durata. Consegue da quello che fu sopra detto sul concetto fondamentale di questa legge che il diritto di pubblicare un'opera rimanga esclusivamente e in perpetuo nell'autore o nell'avente causa da lui. Ma per contrario deve essere limitato ad un certo tempo il diritto di riprodurre l'opera pubblicata; infatti se in essa è una parte che è vera e propria creazione dell'ingegno individuale, ve n'è pure un'altra che fu presa ad imprestito dal patrimonio intellettivo sociale. Debbono conciliarsi quindi i due diritti e i due interessi dell'autore e della Società, e la conciliazione sta appunto nel fissare un termine dopo il quale rientri nel patrimonio comune quella parte di diritto individuale che, come giusto compenso all'autore e senza danno della Società, si volle esclusivamente riservato a lui fino a quel momento.

E perchè queste limitazioni non sarebbero consentanee ad un vero ed assoluto diritto di proprietà, quale è concepita nelle leggi civili, abbiamo creduto che attenendoci alle espressioni costantemente adoperate nel disegno che il Parlamento adottava, si abbia la legge ad intitolare piuttosto con la speciale appellazione di *legge sui diritti di autore*, anzichè con quello generica ed imprecisa di *legge sulla proprietà letteraria ed artistica.*

Quanto alla durata de' diritti d'autore, quasi tutte le leggi d'Italia e straniere la dividono in due parti, costituita l'una dalla vita dell'autore e l'altra da un numero di anni concesso a' suoi successori o fisso, o variabile secondo la qualità dei successori stessi.

Ma siffatto sistema ha l'inconveniente di rendere sempre incerta e quasi aleatoria la durata del diritto d'autore. Epperò nel primitivo progetto era stato stabilito il termine fisso di ottanta anni, dividendolo poi in due periodi eguali di quaranta, nell'uno dei quali si lasciava all'autore o ai suoi eredi ed aventi causa l'esclusiva facoltà di riprodurre l'opera e spacciarne le copie, e nell'altro la si concedeva a tutti, senza che fosse necessario il consenso dell'avente il diritto d'autore, e soltanto sotto la condizione di pagargli un premio o compenso.

Se non che fu poi considerato poter in qualche caso avvenire che il diritto dell'autore, specialmente in quanto consistesse nell'esclusiva facoltà della riproduzione dell'opera, cessasse durante la vita di lui. Non comuni saranno codesti casi pei quali si richiede che l'autore goda di una lunghissima vita o che abbia pubblicato opere in età giovinissima, ma la Dio mercè sono pur possibili e la nostra Italia ha la invidiata ventura di averne una prova in quei sommi autori che sono il Manzoni ed il Rossini.

Parve pertanto miglior consiglio l'adottare un sistema che pur riconoscendo la convenienza di stabilire una durata possibilmente fissa e certa al diritto di autore, rispettasse però ad ogni modo lui stesso, sicchè durante la sua vita egli non rimanesse spogliato giammai del suo diritto.

Si è poi conservata la distinzione dei due periodi, nel primo dei quali il diritto di autore sta nell'esclusiva facoltà di riprodurre l'opera, e nel secondo consiste nell'esigere il compenso o premio da chi la riproduca. Il qual secondo periodo è, come di per sè apparisce, l'ultima espressione ragionevole della possibile conciliazione fra i diritti dell'autore e quelli della Società, tra l'esclusiva facoltà riservata all'uno e la libertà conceduta a tutti di riprodurre l'opera sua.

Attuando questi principii, la legge agli articoli 8 e 9 dispone che l'autore per tutta la vita abbia l'esclusiva facoltà di riprodurre la sua opera, e se egli cessi di vivere prima che dalla pubblicazione di questa siano decorsi quaranta anni, lo stesso diritto esclusivo, fino a compimento di tal termine, continui nei suoi eredi od aventi causa; e che morto poi l'autore, o decorsi gli anni quaranta nel caso suindicato, l'opera possa essere da tutti riprodotta e spacciata, con che per un periodo di quarant'anni venga pagato un premio a chi abbia il diritto d'autore.

Stabilita l'indole, l'estensione, la durata dei diritti guarentiti all'autore dell'opera dell'ingegno, provvede la legge alle condizioni ed al modo di trasmetterli e di esercitarli, ed infine alla sanzione penale che deve rendere efficaci le sue varie disposizioni. E tutti questi punti sono ampiamente svolti nella relazione dell'Ufficio centrale del Senato, a cui dovrà ricorrere chiunque desideri una completa esegesi di questa legge.

Giovi qui solo l'osservare che il Parlamento aveva introdotto nella legge relativa alla espropriazione per causa di pubblica utilità alcune disposizioni concernenti l'acquisto da farsi con tal titolo delle opere dell'ingegno, dallo Stato, dalle provincie e dai comuni. Ma attesa l'indole di tali diritti espropriabili e l'oggetto su cui si esercitano, parve che quelle disposizioni anzichè nella legge succitata riferentesi ad una proprietà vera ed immobiliare, trovassero miglior sede in questa legge speciale per i diritti di autore sulle opere dell'ingegno, e perciò valendoci della facoltà del coordinamento delle leggi abbiamo effettuata questa trasposizione.

Fra le disposizioni generali merita speciale considerazione quella per cui è stabilito che la presente legge sarà applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero con cui non siano o cessino d'aver vigore speciali trattati, purchè ivi sia assicurata la reciprocanza alle opere pubblicate nel Regno d'Italia. Questo liberale ed utile provvedimento supplirà ai trattati internazionali e sarà modo indiretto per riuscire a sostituire a quelli la reciprocità, e giungere poco a poco per mezzo di questa all'uniformità della legislazione delle colte nazioni su i diritti degli autori.

Fra le disposizioni transitorie ve ne hanno due che l'Ufficio centrale del Senato, dopo aver messo a stampa il disegno di legge da esso riformato, aveva reputate imperfette e proponevasi di compiere più tardi, se la legge avesse avuto a discutersi partitamente. La Commissione di cui sopra abbiamo fatto menzione, informata delle brevi aggiunte esplicative che quell'ufficio centrale aveva già formulate è concorsa nella medesima sentenza, ed a noi sono sembrate indispensabili a compiere ed a chiarir meglio gli articoli a cui si riferiscono.

L'una è quella per la quale nell'art. 40 si provvede al caso in cui siasi da un autore alienato il diritto di riproduzione, che oggi si estende ad ottant'anni e si allarga a tutto il Regno d'Italia; e l'altra è quella che nell'art. 41 assimila gli esemplari delle opere già riprodotte ai mezzi meccanici della loro riproduzione.

La ragione di questa assimilazione è evidente.

Quanto ai diritti sulle opere alienate, è pur chiaro che se il tempo per cui fu alienato il diritto di riproduzione finisca prima che sia spirato il termine della durata del diritto riservata dalla nuova legge all'autore, l'esercizio di questo diritto ritorni a lui pel tempo che rimane.

Ed è pur conforme ai principii di giustizia che se l'alienazione fu generica o assoluta, e senza che si arguisca essere stata intenzione delle parti di limitare la durata dell'alienazione, debba il prolungamento giovare all'acquisitore, come gli avrebbe nociuto il raccorciamento.

Le principali tra queste disposizioni transitorie, e massime quella dell'art. 41, con cui si provvede agli interessi di coloro che destinarono i capitali alla riproduzione delle opere in quanto per le leggi anteriori era questa permessa, riguardano più specialmente le provincie napolitane. In forza di legge era in quelle guarentito il diritto d'autore sulle opere pubblicate nell'allora regno delle Due Sicilie; ma questo diritto non era guarentito da trattati nelle altre province italiane allora formanti Stati diversi; nè la riproduzione delle opere pubblicate nel resto d'Italia era vietata in quel regno. Il go-

verno luogotenenziale frattanto nel febbraio del 1861 estese alle provincie napolitane le leggi ed i regolamenti dell'Italia Superiore per la garanzia accordata agli autori.

Ma siccome la sua giurisdizione non si estendeva oltre le provincie napolitane, così ne seguiva che mentre le opere pubblicate nel resto d'Italia, e la cui riproduzione era dapprima permessa in quelle provincie, furono per l'avvenire guarentite contro ogni riproduzione, le opere pubblicate in Napoli non acquistarono simile guarentia nelle altre provincie italiane. I reclami contro questa ineguaglianza fecero sì che il tempo utile per lo spaccio delle opere per le quali era in Napoli permessa la riproduzione fosse prolungato, e qualche altro effetto della estensione di quelle leggi fosse sospeso sino al 1° agosto 1865. Or quando non si desse esecuzione alla nuova legge per quell'epoca ne avverrebbe che mentre gli autori dell'alta Italia potrebbero allo spirar di quel termine veder estesi i loro diritti alle provincie napolitane, i diritti degli autori Napolitani per l'opposto resterebbero circoscritti nei confini di quelle provincie.

Quest'ultima considerazione giustifica l'urgenza di pubblicare questa legge sui diritti degli autori, ond'è che ci determinammo a sottoporla alla firma di V. M., indicando un'epoca per la sua esecuzione più sollecita di quella che verrà stabilita per le altre ch'erano allegate alla legge del 2 aprile.

Se per le provincie napolitane, del resto, dipende dall'anzidetta condizione di cose un'urgenza speciale, non è men vero che questa esiste anco nelle altre provincie dello Stato per il modo tanto diverso con cui in esse furono sin qui regolati i diritti degli autori delle opere dell'ingegno.

Abbiamo quindi fiducia che V. M. sarà per sanzionare l'unita legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla Reale sua firma.

Il numero 2337 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene la seguente Legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge de' 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'articolo 2 della Legge stessa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

CAPO I. — *Diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno; durata e modo del loro esercizio.*

Art. 1. Gli autori delle opere dell'ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni.

Art. 2. Sono assimilate alla pubblicazione riservata all'autore di un'opera:

La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle improvvisazioni, delle letture e degli insegnamenti orali, quantunque fatti in pubblico e trascritti mediante la stenografia o altrimenti;

La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle opere o composizioni adatte a pubblici spettacoli, rappresentate od eseguite in pubblico sopra manoscritti dell'autore;

La rappresentazione o l'esecuzione di un'opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo, inedita e non mai rappresentata o eseguita in pubblico;

La esecuzione di opere d'arte fatte sopra abozzi dell'autore.

I discorsi tenuti in adunanze pubbliche sopra argomento d'interesse politico o amministrativo, e quelli specialmente tenuti nelle Camere Legislative, possono essere liberamente pubblicati e riprodotti negli Atti delle sedute e nei giornali. Ma non possono essere riprodotti nè come pubblicazione speciale di uno o più discorsi di un individuo, nè come parte della raccolta delle sue opere.

Art. 3. Sono assimilate alla riproduzione riservata all'autore di un'opera:

La ripetizione della rappresentazione o dell'esecuzione, per intiero o in parte, di un'opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo e già rappresentata o eseguita in pubblico sopra manoscritto;

La riduzione per diversi strumenti, gli estratti e gli adattamenti di opere musicali o di una parte di esse, eccetto i casi in cui un *motivo* di un'opera originale diventi occasione o tema di una composizione musicale che costituisca una nuova opera;

La proporzionale variazione delle dimensioni nelle forme di un'opera appartenente alle arti del disegno;

La variazione della materia o del procedimento nella copia di un disegno, di un quadro, d'una statua o di altra simile opera d'arte.

Art. 4. Nel diritto esclusivo dello spaccio di un'opera si comprende anche il diritto d'impedire nel Regno lo spaccio delle riproduzioni fatte all'estero senza il permesso dell'autore.

Art. 5. Quando il diritto esclusivo di pubblicare, di riprodurre o di spacciare un'opera appartiene in comune a più individui, si presume sino a prova contraria che tutti ne abbiano una parte eguale, e ciascuno di essi può esercitare per intiero quel diritto, salva agli altri la facoltà di ottenere il compenso della parte che loro spetta.

In caso di cessione sono tenuti in solido a questo compenso il cedente ed il cessionario, se a quest'ultimo era noto che il diritto cedutogli apparteneva in comune anche ad altri.

Art. 6. Lo scrittore di un libretto o di un componimento qualunque posto in musica non può disporre del diritto di riprodurre e spacciare la musica; ma il compositore dell'opera musicale può farla riprodurre e spacciare congiuntamente alle parole a cui la musica è applicata.

Lo scrittore, in tal caso, ha il diritto medesimo concesso dall'articolo precedente a chi ha in comune con altri il diritto d'autore sopra una stessa opera.

Art. 7. La pubblicazione di un lavoro che consti di parti distinte, ma talmente coordinate che il loro insieme formi un'opera sola, ovvero una raccolta avente uno scopo determinato, conferisce a chi la concepì il diritto esclusivo di riprodurla e di spacciarla.

Nondimeno ciascuno degli autori di una delle parti che compongono simili pubblicazioni conserva rispettivamente i suoi diritti sul proprio lavoro, e può riprodurlo separatamente indicando l'opera o la raccolta d'onde lo estrae.

Art. 8. L'esercizio del diritto di autore sulla riproduzione e sullo spaccio di un'opera comincia dalla prima pubblicazione di questa e dura tutta la vita dell'autore e quarant'anni dopo la sua morte, ovvero ottant'anni, a seconda del disposto dell'articolo seguente.

Le edizioni successive di un'opera, quantunque aumentate o modificate, non costituiscono nuove pubblicazioni.

Il diritto di riprodurre così le parti aggiunte o modificate, come l'opera intera, termina contemporaneamente.

Art. 9. L'esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo per l'autore durante la sua vita. Se l'autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell'opera stessa siano decorsi anni quaranta, lo stesso diritto esclusivo continua no' suoi credi o aventi-causa sino a compimento di tal termine.

Scorso questo primo periodo nell'uno o nell'altro dei modi innanzi indicati, ne comincia un secondo di quarant'anni durante il quale l'opera può essere riprodotta e spacciata senza speciale consentimento di colui al quale il diritto di autore appartiene, sotto la condizione di pagargli il premio del 5 per 0/0 sul prezzo lordo che deve essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato nel modo che sarà detto appresso.

Il credito nascente da questa causa è privilegiato in confronto di qualunque altro sugli esemplari riprodotti.

Art. 10. Allo Stato, alle provincie, ai comuni spetta il diritto esclusivo di riproduzione sulle opere pubblicate a loro spese e per loro conto.

Questo diritto dura venti anni a contare dalla pubblicazione.

Esso non si estende alle leggi ed agli atti ufficiali di qualsiasi natura, salvi i diritti e privilegi che possano competere all'amministrazione per ragioni di pubblico interesse.

Simile diritto appartiene alle accademie o altre simili società scientifiche, letterarie o di arte, sulla raccolta degli atti o sopra altre loro pubblicazioni. A ciascuno degli autori degli scritti o di altre opere in dette raccolte e pubblicazioni inseriti, spettano i diritti di cui è detto nel secondo paragrafo dell'articolo 7.

Art. 11. Durante il corso dei primi dieci anni a contare dalla pubblicazione di un'opera, oltre il diritto di riproduzione, si ha pure la esclusiva facoltà di farne o di permetterne la traduzione.

La traduzione delle opere letterarie e scientifiche consiste nel voltarle in altra lingua; e quella delle opere di disegno, pittura, scultura, incisione e simili, consiste nel ritrarne le forme o le figure con lavoro non semplicemente meccanico o chimico, ma costitutivo di un'altra opera d'arte di specie diversa da quella dell'opera originale, come sarebbero l'incisione di un quadro, il disegno di una statua, e simili.

Art. 12. Per la traduzione di un'opera scientifica o letteraria si godono i diritti di autore; e così pure per la traduzione di un'opera d'arte quando essa medesima costituisca un'altra opera d'arte a termini dell'articolo precedente.

Art. 13. Un'opera drammatica o una composizione musicale adatta a pubblico spettacolo, dopo la sua pubblicazione completa fatta colla stampa, può essere rappresentata anche senza speciale consentimento dell'autore o di colui al quale è passato il suo diritto, purchè coloro che vogliono rappresentarla gli paghino un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo.

In difetto di speciali accordi questo premio sarà del 10 per cento se l'opera rappresentata o la composizione musicale eseguita occupa l'intiero spettacolo; nel caso contrario sarà di una parte proporzionale a quella che l'opera o la composizione occupano nello spettacolo.

La misura del 10 per cento può essere con Decreto reale elevata sino al 12 per cento, ed anche sino al 15 per i principali teatri del Regno.

Nel caso di pubblico spettacolo gratuito è necessario il consenso dell'autore.

Il diritto di rappresentazione ha la durata del diritto di autore sull'opera pubblicata. Ma se l'opera fu rappresentata anche prima d'essere pubblicata il diritto di rappresentazione durerà tanto di meno quanto fu il tempo interceduto tra la prima rappresentazione e la successiva pubblicazione dell'opera.

Con speciale regolamento sarà provveduto alla esecuzione di questo articolo, e sarà indicato come ed a chi deve essere dichiarata la volontà di rappresentare un'opera, ed il modo di valutare il premio ed assicurarne il pagamento a chi vi ha diritto.

Art. 14. I termini che cominciano dalla pubblicazione di un'opera si computano dall'anno in cui fu pubblicata l'ultima parte di essa opera.

Nel caso di opera pubblicata in più volumi, i termini che cominciano dalla sua pubblicazione si computano separatamente per ciascun volume, se tutti i volumi non sono pubblicati nel medesimo anno.

In tutti questi computi si trascurano le frazioni di anno.

CAPO II. — *Alienazione e trasmissione dei diritti spettanti agli autori, e loro espropriazione per causa di pubblica utilità.*

Art. 15. I diritti garantiti agli autori con la presente legge si possono alienare e trasmettere in tutti i modi consentiti dalle leggi.

Nondimeno il diritto di riprodurre un'opera pubblicata non è soggetto ad esecuzione forzata fino a che rimane nella persona dell'autore.

Se questo diritto è goduto in comune da uno o più autori e da un terzo non autore, può essere espropriato a danno di ciascuno di coloro a cui spetta, salvo agli altri il diritto di prendere una parte del prezzo equivalente alla loro parte del diritto.

Art. 16. Il diritto di pubblicare un'opera inedita non è soggetto ad esecuzione forzata se non nei casi in cui a termini dell'articolo precedente può essere espropriato il diritto di riproduzione, purchè però consti che l'autore aveva già disposto che l'opera fosse pubblicata.

Sono perciò ammesse le prove scritte della volontà dell'autore, o le prove dei fatti da cui emerga aver l'autore destinata l'opera alla pubblicità in modo definitivo.

La prova della volontà dell'autore non potrà farsi per mezzo di testimoni.

Art. 17. Nella cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro tipo che costituisca un mezzo di cui ordinariamente si fa uso per pubblicare o riprodurre un'opera d'arte, intendesi compresa la facoltà di pubblicarla o di riprodurla, se non vi sono patti espliciti in contrario, e se questa facoltà appartiene al possessore della cosa ceduta.

La cessione di qualunque altra opera in uno o più esemplari non importa, in mancanza di un patto esplicito, l'alienazione del diritto di riprodurla.

Art. 18. Il permesso indeterminato di pubblicare un lavoro inedito o di riprodurre un'opera pubblicata non porta con sè l'alienazione indefinita del diritto di riproduzione.

Il Giudice in simili casi fisserà un termine, dentro il quale, nell'interesse dell'editore, deve essere interdetta ogni nuova riproduzione dell'opera.

Art. 19. I diritti di autore, eccettuato soltanto quello di pubblicare un'opera durante la vita dell'autore, possono acquistarsi dallo Stato, dalle Provincie, e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

L'indennità a pagarsi è stabilita in via amichevole. In difetto d'accordo, il Tribunale nomina tre periti per estimare il prezzo de' diritti da espropriare. Questa perizia è parificata alle perizie giudiziali.

CAPO III. — *Modo di accertare la pubblicazione di un'opera e i diritti di autore.*

Art. 20. Chiunque intenda valersi dei diritti garantiti da questa legge deve presentare al prefetto della provincia un numero di esemplari non eccedente quello di tre dell'opera che pubblica, ovvero egual numero di copie fatte con la fotografia o con altro processo qualunque, atte a certificare la identità dell'opera; e deve unirvi una dichiarazione in cui facendo menzione precisa dell'opera e dell'anno nel quale è stampata, esposta o altrimenti pubblicata, esprima la volontà di riservare i diritti che gli competono come autore o editore.

Art. 21. Nella dichiarazione concernente opere o composizioni musicali atte alla rappresentazione, sarà esplicitamente detto se furono o se non furono rappresentate prima della pubblicazione, e nel caso affermativo sarà con precisione indicato l'anno ed il luogo in cui ne fu fatta la prima rappresentazione.

Art. 22. Le opere in più volumi saranno depositate volume per volume, se non furono tutti pubblicati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre inclusivi del medesimo anno.

Delle opere periodiche la cui pubblicazione è indefinita, e delle raccolte che si pubblicano in più anni, sarà depositata anno per anno la parte pubblicata nel corso dell'anno.

Art. 23. L'obbligo della dichiarazione e del deposito di un'opera pubblicata a dispense o di ciascuno de' suoi volumi, comincia dal tempo in cui fu pubblicata l'ultima dispensa dell'opera o del volume che dev'essere depositato.

Art. 24. Colui che inserisce un lavoro sia in una volta sola, sia a brani successivi, in un giornale o in qualunque altra pubblicazione periodica, deve dichiarare in fronte al lavoro inserito o al primo brano di esso se intende conservare i diritti di autore.

Il difetto di questa dichiarazione abilita altri giornali o altre opere periodiche alla riproduzione, purchè indichino la fonte da cui è estratto il lavoro, ed il nome dell'autore; ma non conferisce ad altri la facoltà di pubblicarlo separatamente.

Allorchè l'autore, o chi può esercitarne i diritti, intende eseguire simile pubblicazione a parte, deve fare il deposito e la dichiarazione richiesta dall'articolo 20, indicando con precisione quando incominciò e quando finì la pubblicazione fatta la prima volta nel giornale o in altra opera periodica; e se l'opera inserita è in più volumi, indicherà in quale anno fu compiuta la prima pubblicazione della materia contenuta in ciascuno dei volumi ristampati a parte, a misura che va facendo di questi il successivo deposito.

Art. 25. La dichiarazione ed il deposito debbono farsi al più tardi dentro il mese di giugno per le opere o pe' volumi pubblicati fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente.

La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno egualmente efficaci, eccetto il caso in cui nel tempo scorso fra il 30 giugno suddetto ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotta l'opera, o incettate dall'estero copie per ispacciarle.

Art. 26. In difetto di dichiarazione e di deposito nel corso de' primi 10 anni dopo la pubblicazione di un'opera, intendesi definitivamente abbandonato ogni diritto di autore.

Art. 27. Il sommario delle dichiarazioni fatte in tempo utile durante il primo semestre di ciascun anno, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* nel corso del trimestre seguente.

La indicazione sommaria delle dichiarazioni tardive sarà pubblicata in capo ad ogni trimestre, e ripetuta in appendice della prossima pubblicazione del sommario delle dichiarazioni fatte in tempo utile nel primo semestre dell'anno seguente.

Art. 28. Colui che vuol giovarsi della facoltà conceduta nel secondo paragrafo dell'articolo 9, deve presentare al prefetto una dichiarazione scritta, nella quale indichi distintamente il suo nome ed il suo domicilio, l'opera che vuol riprodurre ed il modo della riproduzione, il numero degli esemplari ed il prezzo che sarà da lui segnato sopra ciascuno di essi, aggiungendovi l'esplicita offerta di pagarne il premio nella somma del ventesimo del montare del prezzo moltiplicato pel numero degli esemplari, a colui o a coloro che provino avervi diritto.

Queste dichiarazioni devono essere inserite almeno due volte alla distanza di 15 giorni l'una dall'altra, così in un giornale destinato agli annunzi giudiziali nel luogo ove si fa la riproduzione, come nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

In capo ad ogni trimestre saranno anche riassunte in uno specchio le dichiarazioni fatte nel corso del trimestre, e pubblicate in seguito a quelle di cui è fatta menzione nel secondo paragrafo dell'articolo precedente.

CAPO IV. — *Contraffazione o altre trasgressioni alla presente legge e loro pene.*

Art. 29. È reo di pubblicazione abusiva chiunque pubblica un'opera altrui senza permesso dell'autore, o di chi lo rappresenta o ha causa da lui.

È reo di contraffazione chiunque riproduce con qualsiasi modo un'opera sulla quale dura ancora il diritto esclusivo di autore, o ne spaccia gli esemplari o le copie senza il consentimento di colui al quale quel diritto appartiene; chiunque omette la dichiarazione prescritta nell'articolo 28; chiunque riproduce o spaccia un numero di esemplari o di copie maggiore di quello che acquistò il diritto di riprodurre o di spacciare; chiunque traduce o rappresenta una opera durante il tempo riservato all'autore, ed infine chiunque omette le formalità che saranno prescritte dallo speciale regolamento di cui all'articolo 13, nei casi in cui la rappresentazione di un'opera è permessa mediante il pagamento del premio dalla legge stabilito.

Art. 30. La pubblicazione abusiva o la contraffazione consumata in uno dei modi precedentemente indicati, è punita con multa che può estendersi sino a lire 5000, salvo il risarcimento de' danni ed interessi, e salve le pene maggiori che potrebbero essere applicate al contraffattore ne' casi di furto o di frode secondo le leggi penali.

Art. 31. Gli esemplari o le copie dell'opera contraffatta, ed i mezzi della contraffazione quando per la natura loro non possano essere destinati alla riproduzione di opere diverse dalla contraffatta, saranno distrutti, se la parte lesa non ne chiegga l'aggiudicazione per un prezzo determinato in diffalco de' danni e degli interessi, ovvero se il contraffattore non chiegga che siano sottoposti a sequestro fino a che duri il diritto esclusivo riservato all'autore.

Il giudice deve sempre accogliere questa ultima domanda, e darle la preferenza sull'altra.

L'aggiudicazione sarà conceduta dal giudice pel prezzo indicato da chi la chiese, quando questo prezzo non è contraddetto dalla parte avversa. Nel caso opposto sarà ordinata un'estimazione per mezzo di periti, ed il giudice fisserà d'ufficio il prezzo, lasciando libero al richiedente di accettarlo o di ritirare la sua domanda.

Art. 32. Nel corso dell'ultimo anno riservato all'autore per l'esercizio esclusivo de' suoi diritti di riproduzione e di traduzione, o di rappresentazione, non sarà mai ordinata la distruzione delle cose contraffatte, o de' mezzi della contraffazione; anzi, sull'opposizione del contraffattore sarà sospesa l'esecuzione della sentenza che l'avesse precedentemente ordinata.

In entrambi questi casi sarà sostituito il sequestro obbligatorio a spese del contraffattore, sino al termine del diritto riservato.

Art. 33. In qualunque stadio della durata del diritto esclusivo riservato all'autore il giudice può, nel silenzio delle parti, ordinare che siano depositati in un pubblico museo gli esemplari contraffatti, o i mezzi della contraffazione se costituiscano opere d'arte di molto pregio.

Art. 34. Quando il diritto di autore si riduce al diritto di avere un determinato premio non può più essere ordinata la distruzione delle copie contraffatte o de' mezzi di contraffazione, nè il sequestro; salvo il caso che si trattasse di assicurare il pagamento del premio.

Se il premio non è liquido e mancano i dati per liquidarlo direttamente, può essere determinato dal giudice sia per mezzo di esperti, sia per analogia con altri casi.

Art. 35. La riproduzione di un titolo generico non costituisce reato di contraffazione.

Non è neppure contraffazione la trascrizione di uno o più brani di un lavoro, quando non è fatta con l'apparente scopo di riprodurre una parte dell'opera altrui per trarne lucro.

Gli articoli di polemica politica, quando si trascrivano per farne memorie di discussione o per giustificare o rettificare opinioni già emesse intorno ad essi, e gli articoli di notizie inseriti nei giornali o in altri periodici, possono essere riprodotti purchè se ne indichi la sorgente; ma la riproduzione delle inserzioni, di cui è detto nell'articolo 24, costituisce un reato di contraffazione ne' casi in cui è vietata dalla Legge.

Art. 36. La omissione dell'inserzione prescritta nel secondo paragrafo dell'art. 28, ovvero la indicazione d'un prezzo sugli esemplari o sulle copie maggiore del dichiarato quando non sia corretta con una dichiarazione suppletiva precedente allo spaccio, sono punite con multa che può estendersi sino a lire 1,000.

Nell'un caso e nell'altro è fatta salva l'azione pel risarcimento del danno e pel pagamento del premio.

Art. 37. La sciente inesattezza o fallacia delle indicazioni che secondo i vari casi debbono essere fatte nella dichiarazione prescritta dagli articoli 20, 21 e 24 o in quella prescritta con l'articolo 28 della presenta legge, è punita con multa che può estendersi sino a lire 1,000.

Art. 38. Ogni altra infrazione della presente legge o de' regolamenti sull'esercizio de' diritti di autore sarà punita con multa che può estendersi sino a lire 500.

CAPO V. — *Disposizioni generali e provvedimenti transitorii.*

Art. 39. La presente legge è applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero col quale non siano o cessino di aver vigore speciali trattati, purchè presso di esso siano leggi che riconoscano a pro degli autori diritti più o meno estesi, e che queste leggi siano applicate con reciprocità alle opere pubblicate nel Regno d'Italia.

Se la reciprocità è promessa da uno Stato estero agli altri Stati, a condizione che siano da questi assicurati agli autori delle opere pubblicate nel suo territorio gli stessi diritti e le stesse guarentigie che le sue leggi sanciscono, il Governo del Re è autorizzato ad accordare con decreto reale le une e gli altri, sotto condizione di reciprocità, e purchè siano a tempo e non siano sostanzialmente diversi da quelli che la presente legge riconosce.

Se nel paese straniero è prescritto il deposito o la dichiarazione a tempo della pubblicazione di un'opera, basta la prova di avere eseguito l'uno o l'altra conformemente alle leggi del paese, per ottenere sull'opera ivi pubblicata l'esercizio del diritto di autore nel Regno.

Nella ipotesi opposta, il deposito e la dichiarazione prescritti nella presente legge possono essere effettuati sia in Italia, sia presso i Consoli italiani all'estero.

Art. 40. Se il giorno in cui la presente legge va in vigore, i diritti di autore sopra una sua opera riconosciuti da leggi precedenti sono estinti in ciascuna delle provincie dello Stato, niuno potrà farli rivivere invocando la nuova legge.

Ma se questi diritti esistono ancora in tutto lo Stato, o in alcune provincie, l'autore, purchè non li abbia già alienati, ovvero i suoi rappresentanti per successione legittima o testamentaria che li posseggono, sono ammessi ad invocare l'applicazione di questa nuova legge estendendone l'effetto a tutto il Regno pel tempo che resta sottraendo rispettivamente da' termini da essa indicati quello che è già scorso dalla prima pubblicazione dell'opera.

Se l'alienazione dell'esercizio dei diritti d'autore avvenuta prima che la presente legge entri in esecuzione, fu fatta per un tempo determinato, e se giunto il termine da essa prestabilito non è ancora compiuta la durata di que' diritti misurata secondo le norme poste in questo articolo, l'autore o chi lo rappresenta rientra pel rimanente tempo nell'esercizio de' suoi diritti.

Ne godrà invece l'acquisitore, se l'alienazione dei diritti d'autore a suo vantaggio fu fatta per tempo non definito o con espressa clausola che debba a lui giovare qualunque eventuale prolungamento o ampliazione dei diritti di autore.

I benefizi di cui è fatta menzione in questo articolo non sono conceduti se non a coloro che nel termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui va in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall'articolo 20 per le opere di prima pubblicazione.

Art. 41. I rami e le tavole calcografiche, le pagine stereotipe ed altri strumenti di riproduzione di opere dell'ingegno, adoperati a riprodurre in alcune provincie del Regno opere che non godevano in esse la guarentigia dei diritti di autore, se mai fossero già per effetto dell'estensione delle leggi del Regno Supalpino al resto d'Italia rimasti inoperosi nelle mani di coloro che prima ne potevano per le leggi del paese fare un uso lecito, ovvero se avessero a rimanervi inoperosi per effetto della presente legge, possono a richiesta dei loro proprietari essere estimati giudiziariamente in contraddizione di coloro cui appartiene il diritto di autore, ed essere a costoro ceduti.

Se essi ricusano di acquistarli pel prezzo stimato e fissato dal giudice, saranno dal giudice medesimo dichiarati tenuti a pagare, durante il tempo che resta dell'esercizio del diritto di autore, un premio annuo che rappresenti i frutti probabili del capitale impedito, ovvero una somma bastevole a compensare la distruzione di quegli strumenti, tenendo ragione del valore della materia e dello stato in cui si trovano.

L'autore, chi lo rappresrnta o chi ha causa da lui, potrà preferire quel modo di compenso tra gl'indicati qui sopra che sarà meno grave per lui; e, nel caso che non possa o che non voglia sceglierne alcuno, il giudice lo dichiarerà tenuto a seguir quello che stimerà più conveniente, ovvero potrà permettere che quegli strumenti siano adoperati, per un tempo determinato, a riprodurre un certo numero di esemplari che potranno essere spacciati liberamente; e ciò sotto quelle guarentigie che crederà più acconcie a tutelare il diritto dell'autore.

Nel caso che gli strumenti fossero stati, dopo l'estensione della legge supalbina, trasformati o alienati da coloro che se ne servivano come capitale di loro propria industria, ogni azione nascente dal disposto in quest'articolo sarà estinta.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esemplari di quelle opere che furono liberamente riprodotte, nel caso in cui per effetto dell'articolo 40 estendansi anche ad esse i diritti di autore.

Un mese dopo che questa legge entrerà in vigore non saranno più ammesse domande per indennità fondate su qualunque delle ipotesi precedenti.

Art. 42. Con uno o più decreti Reali sarà provveduto al modo di conservare le opere depositate e le relative dichiarazioni; al modo di far fronte alle spese di conservazione ed a quelle delle inserzioni imposte al Governo, col pagamento di diritti fissi o proporzionali per una somma totale non maggiore di lire 10; alla determinazione del numero degli esemplari o delle copie da presentarsi nei termini dell'articolo 20, ed a quanto altro occorre per l'esecuzione della presente legge.

Art. 43. Questa legge andrà in vigore in tutto il Regno il 1° di agosto 1865.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Firenze il 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

G. VACCA.
TORELLI.

Il numero 2338 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge di questo stesso giorno sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno;

Visti gli articoli 20, 27, 28 e 42 della Legge stessa;

Ritenuta la necessità di dare provvisoriamente alcune disposizioni regolamentarie mentre si sta elaborando il regolamento completo per l'esecuzione di detta Legge;

Sulla proposizione del nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Chiunque intenda valersi dei diritti garantiti agli autori delle opere dell'ingegno deve presentare al Prefetto della provincia due esemplari dell'opera che pubblica, se questa sia in più volumi, o se essendo in un volume solo sia corredata da incisioni o altra simile specie di riproduzione; tre esemplari, se l'opera sia pubblicata in un volume solo; e tre copie fatte con la fotografia o con altro processo qualunque, se rimanga compresa in meno di tre fogli.

Art. 2. Per far fronte alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni ed alle spese delle inserzioni, deve essere pagato il diritto fisso;

Di lire sette, quando trattisi di dichiarazione e di deposito che si facciano in tempo utile in ordine al primo paragrafo dell'art. 25;

Di lire nove, se la dichiarazione ed il deposito siano tardivi ai termini del secondo paragrafo dell'articolo stesso;

Di lire dieci, nel caso della dichiarazione prescritta dall'articolo 28.

Art. 3. Le somme indicate nello articolo precedente debbono essere con anticipazione pagate al Ricevitore Demaniale locale, e la di lui ricevuta deve essere esibita al Prefetto della provincia al momento della dichiarazione e del deposito.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.
TORELLI.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Con Decreto ministeriale del 29 giugno prossimo passato ed in conformità dell'articolo 112 della Legge sulle miniere del 20 novembre 1859 fu revocata per abbandono di lavori la concessione d'una miniera di lignite nel territorio di Vico, circondario di Mondovì, stata accordata con Reale Decreto 10 ottobre 1855, al signor Filippo Gallo.

Il direttore della divisione Commercio
B. SERRA.

MINISTERO DELLA MARINA
GABINETTO
Avviso ai naviganti.
Mediterraneo.

Ancona. — Volendo indicare ai bastimenti il prolungamento in mare della scogliera del Lazzaretto nel porto di Ancona, e la distanza da tenersi per bordeggiare senza pericolo d'incaglio; venne posta nello scorso mese di aprile 1865 a circa 70 metri in fuori la punta in T della scogliera stessa una boa a gavitello di legno nero con una piccola asta e banderuola in ferro, sulla quale è incisa la lettera S.

Questo segnale trovasi in metri 5 di fondo.

Canale di Messina. — Si notifica ai naviganti che nello scorso aprile vennero immersi altri due fili elettrici precisamente uno al villaggio *Pace*, avanti la chiesa della *Grotta*, e l'altro al villaggio *Sant'Agata*; ambi a T dal porto di Messina, dal quale distano il 1°, chilometri 8 ed il 2° chilometri 10; sono distinti dalle leggende: « *Telegrafi, è vietato l'ancoraggio e la pesca* » di notte poi due fanali accesi a luce fissa con vetri rossi, verdi e bianchi, indicano la loro posizione, onde impedire, a norma del prescritto dalla circolare 271 del 25 novembre 1864 inserta a pag. 688 alle barche di trafficare in quelle acque.

Marsala. — Si rende noto ai Naviganti l'esistenza di un bastimento coll'albero di maestra rotto, sommerso a Ponente del Porto di Marsala.

Portofino. — *Boa all'imboccatura del porto.* — Si notifica ai naviganti che venne collocata una boa all'imboccatura del porto di *Portofino* in metri 44 di fondo; avente metri 3, 50 di lato, fasciata di zinco, color naturale del piombo.

Livorno. — *Gavitello sulla secca del porto nuovo.* — Al Gavitello che trovavasi ormeggiato sul limite della secca esistente verso l'entrata di L del porto nuovo di Livorno, venne sostituito il 15 giugno altro gavitello del diametro di metri 2, dipinto in bianco, e sormontato da un'asta pure bianca di 3 metri d'altezza, con palla ad armille bianche e rosse all'estremità superiore, ove sarà scritta l'altezza del fondo.

Da tal gavitello si rileva: La torre del Faro per M^me 67° L°.

La colonna d'ormeggio in pietra nella testata di M^me della diga curvilinea per M^me 7° L°.

I bastimenti che entrano per la bocca di Libeccio del nuovo porto dovranno sempre trovarsi fra il gavitello e la diga curvilinea.

Isola delle Correnti (*Costa meridionale Sicilia.*) — Il 1° agosto si accenderà un nuovo faro sull'isola delle Correnti, vicina *Capo Passero*, in Lat° 36°, 38' T e longit. 43°, 30" L° di Parigi.

L'apparecchio sarà diottrico o lenticolare di 5° ordine. — Il fanale sarà a luce fissa bianca, e si eleverà metri 17 sul livello del mare; con atmosfera chiara potrà scoprirsi alla distanza di 11 miglia da un osservatore elevato met. 1,23 sul mare.

La torre sino al fuoco dell'apparecchio è alta met. 9 dal suolo, ed è addossata contro il caseggiato dei fanalisti, nel centro del prospetto rivolto al largo.

D'ordine del Ministro
Il Direttore generale: E. D'AMICO.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA. — Il *Moniteur* pubblica il decreto che promulga la convenzione sottoscritta il 12 maggio 1865 tra la Francia e il granducato di Baden per la reciproca guarentigia della proprietà delle opere d'ingegno e d'arte, e i decreti che riguardano le convenzioni per l'importazione ed esportazione dei libri colla Prussia, colla Svizzera e colla Baviera.

— Il governo, per meglio studiare lo spirito delle popolazioni, si propone di mandare nelle provincie consiglieri di Stato incaricati di ispezionare le prefetture. Il relativo decreto deve essere prossimamente firmato.

(*Opinion Nationale*).

AUSTRIA. — Leggiamo nel *Débats* in proposito della crisi ministeriale a Vienna:

« Il Ministero che ora si sta componendo e il quale non ha ancora che un'esistenza provvisoria, è sôrto dall'influenza del partito ungherese, il quale si mantenne sempre in gran favore alla Corte — allora eziandio che era il meno popolare a Vienna — e con molta entratura presso i consiglieri intimi dell'imperatore Francesco Giuseppe, anche quando l'Ungheria, stretta dal regime militare, era ridotta in silenzio. »

Ma innanzi che sia sostituita decisamente una politica ungherese alla politica centralizzatrice del signor di Schmerling, il quale era sempre più caduto nell'esagerazione per un senso assai naturale di reazione contro la resistenza ungherese, prima di questo s'ha a riguardar bene se le concessioni che or si faranno agli Ungheresi troveranno questo meglio accomodante che nel 1860; poichè la Corte di Vienna avrebbe certo fatto una pericolosa manovra, se si ponesse nel pericolo di scontentare il Reichsrath senza essere certo di guadagnarsi l'appoggio della futura Dieta di Pesth; se non abbandonasse i capi del partito tedesco, qual ne è il signor Di Schmerlingh, che per veder respinte le proprie concessioni dagli uomini i più influenti dell'Ungheria, come il barone Eotros e il signor Deak.

La Corte di Vienna non vuole oggi più che per l'addietro nulla concedere che possa compromettere l'unità dell'impero; il *minimum* delle sue pretese dev'essere necessariamente il *minimum* delle pretese del partito tedesco; cioè a dire, per quanto riguarda la questione territoriale, che il potere della Dieta di Pesth s'arresti alla Drava, o tutto al più alla Sava per ciò che tocca la questione dei poteri e della sovranità che la corona e il popolo ungherese vogliano rinunziare a chiedere un esercito distinto da quella dell'Austria, ed acconsentire a discutere alcune fra le spese generali dell'impero in accordo coi rappresentanti dei paesi al di qua della Leyta.

Ond'è che il cardine della questione sta nel sapere se l'Ungheria cederà sopra questi due punti e sopra ogni altro che vi sia attinente: all'infuori di tali concessioni per parte dell'Ungheria, non è possibile una politica ungherese ad un ministero che risieda a Vienna.

Il nuovo cancelliere per l'Ungheria, il signor Di Maylath, si tolse l'incarico di scandagliare il terreno e preparare gli animi a Pesth.

Se il signor di Maylath riesce nell'impresa di persuadere i proprii compatrioti, e piegare gli spiriti meno flessibili dell'Europa, la conciliazione sincera dell'Ungheria col governo di Vienna, l'unità dell'impero sono salvi..... Se invece gli fallisce il tentativo, la resistenza degli Ungheresi ricondurrà fra breve i *centralizzatori* al potere, come ora appunto la rigidezza troppo spinta di costoro riuscì a porre al governo gli amici dell'Ungheria. »

— Una corrispondenza della *Gazzetta di Colonia* accenna alle difficoltà che incontra il governo austriaco nell'esazione delle imposte. Nell'ultimo trimestre, solamente a Praga, che conta 160 mila abitanti, ebbero luogo 25 mila atti esecutivi per ritardo nel pagamento delle imposte. A Brunn, in Moravia, l'imposta sul dazio-consumo ebbe una diminuzione di 200 mila fiorini.

— Sembra (scrivono al *Nord*) che la proposta dell'Austria di diminuire gli eserciti d'occupazione nei ducati dell'Elba, proposta respinta dalla Prussia, com'è noto, non fosse che una di quelle manovre diplomatiche le quali l'Austria viene da alcun tempo adoperando, per compromettere la popolarità della Prussia nei Ducati. Gli stessi ufficiali austriaci avrebbero dichiarato essere impossibile il diminuire maggiormente i corpi d'occupazione.

PRUSSIA. — Dicesi che il Governo oldenburghese abbia esposto, in una nuova Nota al Gabinetto austriaco, la necessità di allontanare il Duca d'Augustenburgo da' Ducati — Notizie, giunte da Carlsbad, riferiscono che il barone Werther ed il Duca di Gramont, i quali trovansi colà, hanno frequenti colloqui col Re e col signor Bismark. — È giunto a Berlino un nuovo dispaccio austriaco, il quale dichiara che l'Austria ritira tutte le concessioni proposte qualora la Prussia proceda da sè sola contro il Duca d'Augustenburgo.

(*Gazzetta di Vienna*).

EGITTO. — Scrivono da Alessandria al *Corriere di Marsiglia* (19 giugno):

« Il manifestarsi di qualche caso di *cholera* sparse un timor panico sì grande nella popolazione che gli *uffizi* delle agenzie dei battelli a vapore sono letteralmente assediati: tutti vogliono andarsene senza più nulla badare ad affari ed interessi, almeno apparentemente. V'hanno famiglie che si gettarono sopra bastimenti a vela, qualunque fosse la loro destinazione; l'unico pensiero è quello di abbandonare la città; si parte per l'Europa, per la Siria, per le isole dell'Arcipelago.

« Un ricco proprietario, console, offrì 12,000 franchi all'agenzia di un piroscafo per essere trasportato a Rodi. Questa frenesia di fuggire diede luogo a molti episodi singolari. Speculatori avveduti seppero trar profitto delle circostanze per rivendere a prezzi favolosi dei biglietti di passaggio che s'erano accaparrati prima; questa speculazione diede dei grossi guadagni.

« Sotto l'influenza di questo spavento che non lascia un istante di calma agli spiriti, e toglie di mezzo la ragione, è assai probabile che il morbo pigli maggior incremento.

« Scrivono dal Cairo che questo malanno sia scoppiato anche colà, ciò che indicherebbe come segua una via che lo allontana dall'Europa. »

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

— Il ministro Lanza dirigeva all'onorevole Cassinis, presidente dell'*Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani*, la seguente lettera:

Onorevolissimo signore.

Ho ricevuto la pregiatissima, con la quale la Commissione promotrice dell'Istituto per le figlie dei militari italiani, prima d'invitare pubblicamente a concorrervi le rappresentanze municipali, chiede al Governo la sua adesione.

Il Governo non può che altamente approvare un'istituzione diretta a così degno e nazionale proposito: ed io l'assicuro che in qualsivoglia circostanza, non le verrà mai meno la sua protezione.

Esso ha veduto con viva satisfazione la nobile iniziativa presa in proposito dalla generosa Milano; e desidera che i comuni italiani, emulandola, concorrano volenterosi all'incremento di un'opera che sarà monumento solenne di gratitudine verso i prodi difensori della patria.

Gradisca il sentimento di alta stima col quale mi dichiaro

Firenze, 28 giugno 1865.

Suo devotissimo, G. LANZA.

NOTIZIE SANITARIE. — Leggesi nella *Gazzetta di Genova*:

Le notizie sanitarie, se continuano ad essere gravi ed allarmanti per l'Egitto, sono rassicuranti per l'Europa dove finora non fu fortunatamente constatato caso alcuno della malattia temuta, abbenchè già migliaia di fuggiaschi nel maggiore infuriare dell'epidemia in Alessandria sieno stati trasportati colla navigazione a vapore nei porti del Mediterraneo, e ammessi a libera pratica dopo scontato nei lazzeretti il periodo di quarantena dai rispettivi governi stabilito.

È un fatto questo agli occhi della scienza altamente importante e che può rassicurare anche i più meticolosi, perchè dimostra che mancano fortunatamente finora in Europa quelle cagioni determinanti che al diffondersi delle epidemie anche contagiose così potentemente contribuiscono. Infatti i pochissimi individui presi da malattia al loro arrivo nei porti del Mediterraneo provenivano tutti dall'Egitto, nessun caso si ebbe finora a verificare in individui che non fossero di quella provenienza.

— Leggesi nella *Gazzetta Ufficiale di Venezia*, 3 luglio:

Dal principio dell'osservazione contumaciale contro le provenienze dalla costa egiziaca (sulle quali veggasi la circolare dell'I. R. Governo centrale marittimo pubblicata in questa Gazzetta n° 145, 30 giugno p.) approdarono a Trieste i navigli seguenti:

Principe Carignano con 60 passeggieri
Marco Polo . . . » 105 »
Principe Tommaso » 47 »
Sophie . . . » 53 »
Venetian . . . » 73 »

tutti in perfetto stato di salute, e vennero collocati in quel Lazzeretto.

Ieri arrivò colà il piroscafo del Lloyd l'*Imperatrice* con 9 passeggieri, da Smirne, tutti in ottima salute, e vennero assoggettati ad osservazione contumaciale.

Oggi si attendono a Trieste i piroscafi:

Progresso con 127 passeggieri
America » 188 »
Brindisi » 53 »

e partirono ieri in libera pratica i piroscafi il *Marco Polo* e il *Principe Tommaso*.

Il nostro Lazzeretto di Poveglia fu finora sempre vuoto.

— Scrivono da Lodi alla *Perseveranza*:

Nel giorno 12 dello scorso giugno, inauguravasi con cerimonia solenne in questa città l'apertura della regia Corte d'Assise, concessa per sovrano Decreto a sussidio di quella sedente in Milano. Era da tutti sentito il bisogno di dare sfogo ad una quantità grandissima di procedure, che ogni dì più andavano accumulandosi, senza una probabile speranza di poter altrimenti trovar modo di sollecitarne la definizione, e toglier così dalle angustie d'un lungo aspettare una folla di detenuti, che lamentavano, e non a torto, la loro sorte. Nè taccia di poco zelo dar potevasi ai magistrati giudiziarii, che anzi è ben noto al pubblico con quanta illuminata sollecitudine abbiano finora atteso all'alto e difficile compito; ma le forze umane, per quanto il buon volere le moltiplichi, sono però misurate dal tempo, ed il tempo veniva meno a codesta regia Corte, quantunque sedesse in permanenza, stante le molte cause penali che l'esteso suo circolo somministravale.

Lodi va quindi lieta di essere stata scelta a nuovo centro di una Corte d'Assise, che è come una emanazione di quella di Milano; e ringrazia la sua municipale rappresentanza che, ad onta del grave dispendio cui sapeva dover sottostare, spontanea si offerse di far paghi i desiderii del primo presidente e del procuratore generale, apprestando i locali necessarii, e non omettendo cosa che riescir potesse a vantaggio dei sofferenti carcerati, a decoro della magistratura ed a lustro della città.

Già la seconda sessione ebbe cominciamento, ed entro i primi giorni del venturo agosto sarà ultimata anche una terza sessione; e così in meno di due mesi verranno smaltiti tutti i processi giacenti.

NAUFRAGIO. — La *Gazzetta di Genova* del 1° luglio segnalava il naufragio di due legni nelle acque di Varazze. Nel numero del 3 corrente lo stesso giornale aggiunge i seguenti particolari:

Da una lettera di Varazze apprendiamo che i due legni di cui sul nostro numero di venerdì segnalavamo il naufragio erano il cutter francese di 45 tonnellate comandato dal capitano Vivandon, e lo scooner nazionale di 75 tonnellate comandato dal capitano Dapozzo Antonio.

Questi due legni stavano da due giorni ancorati alla spiaggia di Varazze scaricando legnami per costruzioni navali.

Una improvvisa mareggiata venne a coglierli, e prima che avessero tempo a prendere il largo trovaronsi arenati.

Accorse col vice-console di marina molta gente del paese sul luogo del naufragio e salvati gli uomini e gli attrezzi più importanti, si diè opera ad assicurare in terra le navi fino a che si fosse potuto tirarle a secco.

ULTIME NOTIZIE

— Un dispaccio (*Havas*) da Vienna alla data del 2 ha le seguenti notizie:

Credesi che il conte Belcredi prepari un nuovo programma il quale, rimossa ogni idea di reazione, farebbe via ad una riforma costituzionale; prometterebbe all'Ungheria la *conformità del diritto*, l'integrità del territorio e la parità nella rappresentanza comune della monarchia, con voto deliberativo. L'Ungheria avrebbe oltre a ciò una rappresentanza nazionale eletta dal Reischrath ristretto e dalle Diete al di là della Leyta, infine un'amministrazione autonoma ed instituzioni liberali.

— Il *Constitutionnel* fa su questo dispaccio i seguenti riflessi:

« Apparirebbe da esso che il conte Belcredi ammette il Reischrath ristretto; e in questo senso opina pure la *Gazzetta d'Augusta*, la quale soggiunge che quell'uomo di Stato accetterebbe eziandio le riduzioni nel bilancio proposte dalla Camera dei deputati, e la rinunzia al progetto d'imprestito di 117 milioni di fiorini.

« Sarebbe inoltre inteso di non discutere il bilancio 1866 prima che sia approvata la legge sulle finanze pel 1865.

« Il frutto ottenuto ora dalle idee ungheresi avrebbe il suo contraccolpo in varie parti dell'impero. I Tzechi chiedono pur essi nuovi privilegi, i quali sono così espressi dal *Narody-Lisly*:

« Noi chiediamo anzi tutto che giusta le promesse già fatte, i rapporti politici del nostro regno coll'impero siano riconosciuti e confermati coll'atto della solenne incoronazione di S. M. come re di Boemia, che a lato del sovrano abbia posto una persona; la quale stia fedele interprete dei bisogni e dei diritti del nostro regno e della nazione, ed abbia inoltre voto deliberativo nel Consiglio dei ministri; che sia modificata la legge elettorale per la Dieta boema, e riformata secondo lo spirito della giustizia e del diritto; che l'autonomia del nostro regno sia estesa nel senso del diploma d'ottobre; che a Praga abbia sede una Corte suprema di giustizia; che l'uguaglianza del linguaggio divenga un fatto sincero, completo in tutte gl'impieghi, le scuole e nelle Università. »

— Leggesi nella *Correspondance générale*:

A fronte de' numerosi commenti della stampa quotidiana sulla crisi ministeriale, noi non possiamo far altro che ripetere quanto dicemmo ier l'altro, cioè che tutte queste combinazioni sono ipotetiche, e non vi è nulla per ora di deciso. »

— Dispacci della *Corrispondenza Havas-Bullier* dall'America meridionale recano:

« L'attenzione pubblica a Buenos Ayres era esclusivamente rivolta alla guerra del Paraguay. Il grosso delle forze del Paraguay era a Bella-Vista, sulle rive del Parana; una parte occupava San Tomaso.

« L'esercito argentino era a Rincon de Solo, a qualche lega da Bella-Vista, in numero di oltre a 10,000 uomini, sotto gli ordini di Urquiza. Il presidente Mitre dovea partire tra breve per prendere il comando in capo. La flotta brasiliana erasi ritirata a Goya, a 70 miglia da Bella-Vista. Il complesso delle forze del Paraguay nella provincia di Corrientes era valutato in 25 mila uomini, e in quella di San Tomaso in 13 mila. Flores organizzava un contingente a Montevideo. »

— Da Berlino 2 luglio scrivono alla Havas:

« La Gazzetta di *Spener* ha pubblicato un telegramma di Vienna secondo il quale il signor De Halbhuber, commissario austriaco nei Ducati, avrebbe respinta una proposta del commissario prussiano, signor De Zedlitz, diretta a prendere provvedimenti e a usare occorrendo la forza contro le dimostrazioni in massa progettate dalle popolazioni dello Schleswig-Holstein in occasione dell'anniversario della nascita del Duca d'Augustenburg.

« Tale notizia venne formalmente rettificata nel senso che il signor De Zedlitz non avrebbe fatto simigliante proposta, ma avrebbe solamente richiamata l'attenzione del signor De Habhuber sui pericoli delle progettate dimostrazioni, dichiarando che la Prussia agirebbe contro qualsiasi violazione del suo diritto nei Ducati con tutti i mezzi che sono in sua mano, e rinforzerebbe occorrendo il suo esercito d'occupazione. »

— Le ultime corrispondenze telegrafiche di Costantinopoli, dice la *France*, recano che il vicerè d'Egitto prima di partire per quella città prese tutti i provvedimenti di quarantena i più rigorosi, e che il cholera va scemando ogni giorno. Il governo turco fa dal canto suo osservare col massimo rigore le cautele preventive su tutte le coste.

Essendo la malattia nel periodo di decrescimento, si ha la sicurezza che nulla v'abbia a temere per le altre parti dell'impero.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Torino, 4.

Rendita italiana (*coup. st.*) 64 40.
Certificati dell'ultimo prestito 65 60.

Londra, 4.

Malgrado l'opposizione di lord Palmerston in nome del Ministero, la Camera dei Comuni adottò la mozione di Bouverie colla quale si esprime la sfiducia della Camera verso il lord Cancelliere pel modo con cui si contenne nell'affare della Corte dei fallimenti a Leeds.

Il *Daily Telegraph* dice che è diffusa la voce che il lord Cancelliere darà le sue dimissioni e sarà surrogato da lord Cranworth.

Parigi, 4.

BORSA DI PARIGI.

	Giugno, 3	4
Fondi francesi 3 0/0 (chiusura)	67 07	67 12
Id. 4 1/2 0/0 (chiusura)	95 75	95 85
Consolidati inglesi 3 0/0 (chiusura)	90 1/2	90 1/4
Consolidato ital. 5 0/0 (ch. in cont.)	66 90	67 15
Id. (fine luglio)	67 15	67 32
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	705	696
Id. italiano	403	405
Id. spagnuolo	457	461
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	307	305
Id. Lombardo-venete	483	487
Id. Austriache	428	427
Id. Romane	225	230
Obb. strade ferr. Romane (*coup. st.*)	202	202
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Vienna, 4.

Il *Wanderer* annunzia che il conte Belcredi fu nominato definitivamente ministro di Stato.

Il programma del nuovo Gabinetto sarebbe l'unione di fatto con l'Ungheria e la convocazione del Reichsrath ristretto.

Trattasi di ridurre il bilancio del Ministero della guerra.

Parigi, 4.

Leggesi nella *Patrie*:

Crediamo di sapere che la Francia e l'Inghilterra, allo scopo di conservare la pace generale, siansi poste d'accordo sulle principali questioni che possono risultare dall'attuale situazione degli affari d'America.

Lo stesso giornale ha un dispaccio da Costantinopoli il quale annunzia che una sessantina di Serbi attaccarono presso il villaggio di Mehak sulla frontiera della Serbia alcuni pastori albanesi. Vi furono parecchi morti e feriti.

Nuova-York, 24 giugno.

Fu levato il blocco a tutti i porti del Sud, che restano così aperti al commercio col 1° luglio.

Fu ordinata una ulteriore riduzione dell'esercito; 50,000 uomini verrebbero congedati.

Parigi, 5.

Il Corpo legislativo adottò alcuni progetti di legge d'interesse locale.

Quindi fu letto il decreto di chiusura della sessione.

Il presidente Schneider annunziò che la Camera si riunirà probabilmente nei primi giorni di gennaio; parlò sull'importanza degli argomenti trattati e sulla libertà delle discussioni; disse che le questioni politiche ebbero una larga parte nelle discussioni, ma che esse, lungi dal recare alcuno inconveniente, non possono che fortificare un Governo come quello dell'imperatore.

Nel Senato fu presentato il progetto di legge sul bilancio.

Il barone Dupin sostiene che il Senato ha il diritto di discuterlo. Il presidente rammenta che il Senato deve solo esaminare se il bilancio è fatto nei modi costituzionali, e osserva che la proposta di Dupin tenderebbe a trasformare il Senato in una Camera di Pari. Dupin risponde che considerava la sua proposta come un perfezionamento della Costituzione. Dopo alcune osservazioni del presidente, il Senato adottò il progetto che approva la promulgazione del bilancio.

Londra, 5.

Lord Palmerston annunziò alla Camera dei Comuni che il lord Cancelliere, in seguito al voto della Camera, presentò alla regina le proprie dimissioni.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze
il 4 luglio.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 755, 0	mm 754, 1	mm 755, 0
Termometro centigrado	26, 5	33, 0	24, 0
Umidità relativa	80, 0	40, 0	70, 0
Stato atmosferico	ser., nuv. all'orizz.	sereno e nuvoli	sereno
Vento direzione	NO	S	NO
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura { Massima + 33,8 / Minima + 16,3 }
Minima nella notte del 5 luglio + 17,5

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE
Firenze, 5 luglio 1865.

VALORI	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti	CAMBI	Giorni	L	D
5 % god.° 1 Lug. 65	64 42½	64 40	64 32½	64 77½	» »	» »	LIVORNO	8	100 »	99 2/3
Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	65 »	» »	Detto	30	99 1/2	99 1/4
3 % god.° 1 Ap. 65	42 40	42 30	» »	» »	» »	» »	Detto	60	99 »	98 5/8
Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	85 »	» »	ROMA	30	502 »	498 »
Obb. Tes. Tosc. 1849							BOLOGNA	30	99 3/5	99 1/4
5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	101 »	» »	ANCONA	30	99 3/5	99 1/4
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	1705	1694	» »	» »	» »	» »	NAPOLI	30	99 3/5	99 1/4
Cassa di Sconto Toscana in sott.	180 »	176 »	» »	» »	» »	» »	MILANO	30	99 3/5	99 1/4
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »	GENOVA	30	99 3/5	99 1/4
Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	97 »	» »	TORINO	30	99 3/5	99 1/4
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	73 25	72 50	» »	» »	» »	» »	VENEZIA e f. g.	30	246 »	244 1/2
Obblig. 3 % dette » 1 »	216 »	215 75	» »	» »	» »	216 »	TRIESTE	30	» »	» »
» 3 % » » 1 Mar. 65	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	Detto	90	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65	48 »	» »	» »	» »	» »	» »	VIENNA	30	» »	» »
							Detto	90	» »	» »
Obb. dette tutte pagate 1 Lug. 65	364 »	361 »	» »	» »	» »	» »	AUGUSTA	30	» »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Giu. 64	» »	» »	» »	» »	87 »	» »	Detto	90	» »	» »
Detto di Siena	» »	» »	» »	» »	» »	» »	FRANCOFORTE	30	» »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 65	70 »	69 75	» »	» »	» »	» »	AMSTERDAM	90	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 1 Mar. 65	316 »	310 »	» »	» »	» »	» »	AMBURGO	90	» »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	175 »	» »	LONDRA	30	25 18	25 »
Dette demaniali 1 Ap. 65	394 »	393 »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	24 95	24 80
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »	PARIGI	30	100 »	99 1/2
Mot. Barsanti Matteucci 1ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	99 1/2	99 »
» 2ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LIONE	90	99 1/2	99 »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	65 »	» »	MARSIGLIA	90	99 1/2	99 »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	42 70	» »	Sconto Banca 5 %			

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %. — 64 45 42 ½ fine corrente.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Situazione al 30 giugno 1865.

Attivo.

Voce		Importo
Cassa { Numerario in Banca L. 300,102 60 / Id. in Cassa » 16,710 04 }		316,812 64
Portafoglio (ri contato oggi)	L.	1,126,170 85
Conti correnti debitori	»	8,158,701 55
Anticipazioni sopra depositi	»	3,358,860 15
Fondi pubblici ed azioni diverse	»	6,976,152 20
Partecipazione a industrie diverse	»	412,967 76
Immobile sociale	»	380,934 65
Spese di primo impianto	»	492,697 20
Spese generali	»	78,816 33
Versamenti facoltativi sopra nostre azioni	»	7,374,600 »
Versamenti da farsi non richiesti	»	20,000,000 »
Azioni da emettere	»	20,000,000 »
279	L.	68,676,713 33

Passivo.

Voce		Importo
Capitale { Emesso . . . . L. 40,000,000 / Da emettere . » 20,000,000 }		60,000,000 »
Conti correnti creditori	L.	7,998,559 72
Conti di deposito (*chèques*)	»	119,067 29
Accettazioni di effetti diversi da pagare	»	60,040 »
Profitti o perdite	»	434,119 04
Interessi a dividendi da pagare	»	82,073 55
Fondi di riserva	»	32,853 73
	L.	68,676,713 33

CODICE CIVILE

E

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA

CONFRONTATI COGLI ALTRI CODICI ITALIANI ED ESPOSTI NELLE FONTI E NE' MOTIVI

PER

GIACOMO ASTENGO, ADOLFO DE FORESTA,

LUIGI GERRA, ORAZIO SPANNA e GIOVANNI ALESSANDRO VACCARONE

MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI LEGISLAZIONE

Istituita col Decreto Regio 2 aprile 1865

PROGRAMMA DEGLI EDITORI.

Non è bisogno dimostrare quanto la cognizione completa e precisa dei lavori preparatori e dei motivi della legislazione per il Regno d'Italia, che si deve pubblicare quanto prima, gioverà a chiarirne la ragione intima e vera, a secondarne gli intenti, ad agevolarne l'attuazione.

Per tanto gli avvocati commendatore Giacomo Astengo, ex-deputato, conte e cavaliere Adolfo De Foresta, sostituto procuratore generale, cavaliere Luigi Gerra, referendario nel Consiglio di Stato e professore emerito, cavaliere Orazio Spanna, dottore collegiato, e cavaliere Giovanni Alessandro Vaccarone, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia, membri della Commissione di legislazione istituita col decreto regio 2 aprile 1865; avendo avuto l'opportunità, nell'adempiere il loro incarico onorevole, di studiare le fonti delle nuove leggi, e in particolare del Codice civile e del Codice di procedura civile, apprezzarne i lavori preparatori, e penetrarne le ragioni, hanno concepito il disegno di riunire per la pubblicazione i risultati dell'opera di cui furono testimoni e parte. Nel che poterono riuscire più facilmente perchè alcuni di essi prestarono opera anche ai lavori precedentemente compiuti o preparati (1).

Cominciando dal presentare, articolo per articolo, il confronto tra il testo delle leggi nuove e il testo delle leggi di tutte le parti del Regno, esporranno, con lo stesso ordine gli studi legislativi compiuti o preparati fino a qui, e da questi e da ogni altro elemento ricaveranno i motivi.

Il lavoro si restringerà, almeno per ora, al Codice civile e al Codice di procedura civile; rispetto ai quali Codici, nella necessaria insufficienza dei processi verbali, gli autori ricorreranno altresì alle reminiscenze loro, che appunto si riferiscono al lavoro fatto intorno ai Codici stessi dalle Commissioni speciali di cui sono parte (2). Intendendo ad illustrare tutto quanto nei due Codici può essere soggetto di difficoltà o di dubbi, insisteranno particolarmente sopra i punti più rilevanti e, per certe provincie, più nuovi.

Questo lavoro presterà sussidio tanto allo studio speculativo quanto all'applicazione pratica della legislazione italiana, e potrà diventare fondamento utile de' commentari futuri.

Ma perchè l'opera si producesse nel pubblico col suo carattere proprio, gli autori stimarono che occorresse l'approvazione di quel Ministro a cui è commesso l'alto ufficio di condurre a compimento la legislazione nuova. Come il disegno concepito da essi ha avuto il suo movente e la ragione nell'incarico governativo ricevuto, così sentirono il dovere di invocare che il signor Ministro decidesse se fosse conveniente e utile attuarlo, e disponesse perchè non venisse loro meno nessuna comodità d'indagini e di consultazioni.

Il Guardasigilli Senatore VACCA *in data del* 17 *giugno* 1865 *fu cortese agli autori della risposta seguente:*

« Con molta soddisfazione ho rilevato dalla loro « gradita lettera che le SS. LL. valendosi degli studi « legislativi compiuti o preparati fin qui, della per- « fetta notizia che hanno delle diverse legislazioni « ora vigenti in Italia, e delle gravi discussioni fatte « nel seno della Commissione legislativa, di cui « sono state onorevole parte, hanno risoluto di « pubblicare un lavoro che riuscisse a chiarire le « disposizioni contenute nei nuovi Codici civile e di « procedura civile.

« Considerando specialmente che nessuno meglio « delle SS. LL. può esser pienamente consapevole « dello spirito, onde la nuova legislazione è infor- « mata, e che però la loro pubblicazione, oltre al- « l'esattezza ed alla precisione tanto necessarie in « simili opere, e tanto garantite dai nomi dei suoi « autori, tornerà certamente guida sicura per la « retta interpretazione dei nuovi Codici, io non e- « sito a dichiarare che credo molto conveniente ed « utile il disegno dalle SS. LL. concepito, e che non « posso non approvarlo in tutte le sue parti. Anzi « mi sento nel debito di aggiungere che sarò ben « lieto non solo di agevolare le indagini e le con- « sultazioni di cui potranno abbisognare, ma di « concorrere, per quanto mi sarà possibile, al com- « pimento dell'opera loro con ogni provvedimento « che fosse nei limiti del mio ufficio, e delle conve- « nienze da esso impostemi. »

(1) Il signor Astengo fu membro della Commissione della Camera dei deputati per il Codice di procedura civile promulgato nelle provincie antiche nell'anno 1854, e delle Commissioni governative per l'ordinamento giudiziario e per il Codice di procedura civile promulgati in quelle provincie nell'anno 1859. Fu membro delle Commissioni che prepararono i due progetti di Codice civile del 1861 e del 1862 per incarico dei guardasigilli Cassinis e Miglietti, e quello sul sistema ipotecario e sulla trascrizione per incarico del guardasigilli Pisanelli. Ebbe anche parte agli ultimi progetti di Codice civile e di procedura civile presentati al Parlamento dal ministro Pisanelli.

Il signor Vaccarone fu sempre addetto nel Ministero di grazia e giustizia agli studi e ai lavori dei progetti dei nuovi Codici, e compì le funzioni di segretario presso diverse Commissioni di legislazione.

Il signor Spanna fece parte di una Commissione incaricata dal ministro Cassinis di esaminare diligentemente tutte le osservazioni de' magistrati sul primo progetto di Codice civile del 1860, e farne un sunto per ogni articolo.

(2) Li signori De Foresta, Spanna e Vaccarone sono membri segretari della Commissione speciale per il Codice civile.

Il signor Astengo è membro della Commissione speciale per il Codice di procedura civile; e il signor Gerra membro segretario di essa.

L'opera sarà stampata e venduta a volumi dagli Eredi Botta, Tipografi della Camera dei Deputati e della *Gazzetta Ufficiale del Regno* in Firenze, via del Castellaccio, n° 20.

Il formato sarà l'ottavo grande. Gli Editori metteranno ogni cura, e non risparmieranno spese affinchè l'edizione corrisponda all'importanza e alla natura dell'opera.

Il prezzo sarà limitato a centesimi venti per ogni foglio di sedici pagine. La pubblicazione di ogni volume e il prezzo di esso saranno annunziati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali principali.

L'acquisto di uno o più volumi non porterà impegno per l'acquisto degli altri.

Il primo volume sarà del Codice civile e seguirà immediatamente la promulgazione di esso Codice. Gli altri saranno pubblicati successivamente con la sollecitudine maggiore.

I volumi saranno spediti, franchi di posta, in tutto lo Stato, a chiunque ne farà dimanda alla Stamperia degli Eredi Botta in Firenze o in Torino, mediante pagamento del prezzo, che potrà farsi coll'invio di vaglia postali.

Firenze, 20 giugno 1865.

GLI EDITORI
EREDI BOTTA.

282 **AVVISO.**

Con ordinanza del giudice commissario al fallimento di Gaetano Azzolini già commerciante domiciliato a Livorno, resa il dì 4 luglio stante, è stata destinata la mattina di lunedì 17 luglio detto a ore 11, per procedere nella stanza di residenza di detto signore giudice commissario, alla verificazione dei creditori rimasti fin qui contumaci ed ai quali fu a tale effetto assegnato il termine di giorni quindici con decreto del tribunale di prima istanza di Livorno del 13 giugno pross. passato.

Livorno, li 4 luglio 1865.

Dott. ALBERTO SANSONI Proc.

Sulle istanze dei signori Elisabetta, don Pasquale, Assunta, Tommaso e Pietro fra loro fratelli Massi tutti domiciliati nel comune di Monterchi, e per gli effetti che di ragione, si rende noto: – che i medesimi, con loro dichiarazione emessa in questo tribunale il dì 22 giugno 1865, hanno puramente renunziato alla eredità intestata del comune loro genitore signor Francesco Massi di Monterchi, decesso fin dal 26 dicembre 1864.

Dalla R. Pretura di Monterchi, li 23 giugno 1865.

274 Il Pretore C. GIULIANI.

283 **EDITTO.**

Con ordinanza rilasciata sotto di 1° luglio 1865 dall'illustrissimo signore auditore Pompilio Citerni giudice commissario al fallimento di Ezio Polese è stata destinata la mattina del dì 17 luglio suddetto a ore 11 antimeridiane per la riunione dei creditori per procedere alla nomina di uno, o più sindaci al fallimento surriferito nelle forme volute dalla legge.

Livorno, li 3 luglio 1865.

MICHELE BATINI agente.

FRANCESCO LUCCA

EDITORE DI MUSICA IN MILANO

previene d'essere *l'esclusivo proprietario* dell'Opera

ROMEO E GIULIETTA

DRAMMA LIRICO IN QUATTRO ATTI DI M. MARCELLO

MUSICA DI

FILIPPO MARCHETTI

che si rappresenterà nel prossimo autunno al Teatro Grande *di Trieste.*

Dichiarando che intende valersi dei suoi diritti tanto per le rappresentazioni, stampa della musica e relativo libretto dell'opera suddetta, e che procederà a rigore di legge contro chi li ledesse in qualsiasi modo.

NB. Le Imprese e Direzioni teatrali che desiderassero porre in iscena la suddetta opera vorranno rivolgersi: in Milano all'editore stesso — Venezia: *A. Gallo* — Firenze: fratelli *Ducci* — Napoli: *Girard e C.* 280

Società Anonima

DELLA

STRADA FERRATA DA MORTARA A VIGEVANO

La direzione della Società essendo proceduta alla pubblica estrazione di numero *dieci obbligazioni* del prestito della Società stessa, approvato con Reale Decreto 18 febbraio 1856; per la *diciottesima semestrale ammortizzazione* in base alle deliberazioni 30 gennaio e 4 luglio 1856 dell'assemblea generale degli azionisti

Notifica

Che li numeri designativi delle Obbligazioni state favorite dalla sorte sono li seguenti:

1. Estratto. . . . . . . N° 2126
2. — . . . . » 1675
3. — . . . . » 1427
4. — . . . . » 1740
5. — . . . . » 2542
6. — . . . . » 2082
7. — . . . . » 725
8. — . . . . » 615
9. — . . . . » 1709
10. — . . . . » 2390

Che a partire dal giorno 3 luglio prossimo, presso la banca del signor cavaliere Giuseppe Antonio Cotta in Torino, e presso la Cassa della Società in Vigevano, sarà aperto il pagamento o rimborso del capital nominale delle Obbligazioni portanti li surriferiti numeri in ragione di lire 250 caduna, mediante rimessione delli corrispondenti titoli.

Che a partire dal suddetto giorno, presso la Cassa e Banca suddette, sarà pure aperto il pagamento degl'interessi alle Obbligazioni del detto prestito pel semestre scadente al 1° luglio suddetto, con avvertenza che per quelle come sovra estratte ed ammesse al rimborso cessa col detto semestre ogni decorrenza d'interesse.

NB. Sono in ritardo a presentarsi al rimborso le Obbligazioni:

N° 2150 della quindicesima estrazione, 2° semestre 1863.
» 562 della sedicesima estrazione, 1° semestre 1864.
» 2129, 2177 della decimasettima estrazione, 2° semestre 1864.

Vigevano, addì 28 giugno 1865.

242 LA DIREZIONE.

COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI

263

(Canale CAVOUR)

Si notifica che previe regolari pubblicazioni fatte vennero il giorno 26 giugno 1865, vendute alla Borsa di Torino per asta pubblica le seguenti azioni sulle quali non venne effettuato il 7° versamento.

Dal n°	al n°	Dal n°	al n°
17468	17469	26714	»
17547	17550	27118	»
20572	20573	27197	27275
21017	»	27281	27286
21885	21888	27289	»
22243	22246	40790	40839
22275	23278	41746	41795
25446	25447	»	»

Per effetto di tale vendita queste azioni restano annullate ed in surrogazione delle stesse furono emessi altri titoli per duplicata a termini dell'articolo 15 degli statuti sociali.

Strade ferrate Romane

(SEZIONE NORD)

Domenica 9 luglio 1865

AVRÀ LUOGO

UN TRENO DIRETTO

DI ANDATA E RITORNO

DA FIRENZE A LIVORNO

Parte da **Firenze** a ore 6 ant.	Parte da **Livorno** a ore 8 30 pom.
Arriva a **Livorno** a » 8 10 id.	Arriva a **Firenze** a » 10 40 id.

Prezzo dei biglietti validi per l'andata e ritorno.

1ª classe, lire it. **10** — 2ª classe, lire it. **8** — 3ª classe, lire it. **5**.

AVVERTENZE:

1° A questo Treno la Società non garantisce maggior numero dei posti seguenti:

1ª classe n° 60 — 2ª classe n° 250 — 3ª classe n° 1500.

2° I ragazzi pagheranno l'intiero biglietto;

3° Al ritorno del suddetto Treno saranno venduti biglietti al prezzo ordinario di tariffa;

4° Non si ammettono bagagli;

5° Si rammenta al pubblico che i biglietti venendo venduti soltanto alla stazione ed all'uffizio centrale di Firenze, la Società non corrisponde delle frodi cui potessero andar soggetti coloro che comprassero i biglietti che in simili circostanze vengono venduti per le vie da persone estranee al servizio;

6° I suddetti biglietti si troveranno vendibili all'uffizio centrale in piazza della Signoria dalle ore 4 alle 10 pom. del sabato 8 luglio, ed alla stazione centrale dalle 5 ant. della domenica (9) fino a 5 minuti prima della partenza dello Speciale suddetto;

7° I biglietti di 1ª e 2ª classe saranno validi per il ritorno anche col Treno 14 del giorno 9 suddetto, che muove da Livorno a ore 9,20 pomeridiane, ma non saranno in nessun caso validi per il giorno appresso.

Firenze, 4 luglio 1865.

L'ispettore generale del movimento
S. DUMINI.

275

SOCIETÀ ANONIMA UMBRO-SABINA DELLE MINIERE. Si avvertono i possessori di cartelle che l'esazione della quarta rata avrà luogo nell'ufficio della Direzione dal 1° al 31 luglio prossimo, e ciò per deliberazione dell'adunanza generale del 18 corrente. – Perugia, li 25 giugno 1865. *Il Direttore.* 266

Il dottore Augusto Venturi dichiara di non riconoscere nessuna contrattazione che sia fatta in suo nome da Giuseppe, Leopoldo, Antonio e Angiolo Giorgetti, suoi lavoratori al podere la Capanna Bruciata, nel popolo di San Lorenzo a Colline, comunità di Galluzzo. 273

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

Arezzo, Reale Liceo Petrarca

Li 30 giugno 1865.

Si fa noto che gli esami di licenza, e quelli di promozioni dal 1° all'anno 2° di liceo, si apriranno il dì primo del prossimo venturo agosto. Gli esami di licenza ginnasiale e di promozione da classe in classe incominceranno il dì 16 del mese predetto. Con questi ultimi anderanno simultanei gli esami delle scuole tecniche.

Chi volesse concorrere a qualcuno degli esami in parola, deve far pervenire a questa Direzione e franchi di posta gli attestati occorrenti, redatti nel modo che prescrive le legge, e non più tardi del giorno 20 del prossimo luglio.

Il Direttore
267 D.r D. GIUSEPPE BRAVI.

268 **EDITTO.**

Si fa noto come con decreto proferito dal tribunale di Borgo San Lorenzo sotto di 14 giugno 1865, alle istanze del signor Pietro Peratoner è stato proibito, e vietato a chiunque di esercitare la caccia, e l'aucupio, non che di fare pascolare bestiame, e tagliar legna, o sterpi nei di lui beni costituenti la fattoria detta – Poggio Bartoli – composta di numero venti poderi e terre spezzate nella comunità di Vicchio, ed in qualunque altra comunità, sotto le pene sancite dall'articolo 2 della legge 3 luglio 1856.

Borgo San Lorenzo, li 1° luglio 1865.

Messer PASQUALE GOZZOLI.

269 **AVVISO DI VENDITA COATTA.**

In esecuzione del decreto proferito dal tribunale di prima istanza di Lucca il 20 giugno prossimo passato, nel giorno di sabato dodici del prossimo futuro mese di agosto a ore undici antimeridiane, nella loggia del palazzo di residenza del detto tribunale, posto in Lucca sulla piazza San Salvatore, si procederà alla vendita mediante pubblico incanto degli appresso beni stati investiti dal signor Gennaro Dardi di Lucca, a danno della nobile signora Luisa vedova Ottolini-Balbani di detta città, sul prezzo di stima resultante dalla perizia del signore Antonio Luchini, ed alle condizioni di che nella cartella di oneri, il tutto esistente agli atti del giudizio di vendita di num° 752 del 1863.

I beni sono:

Il pieno dominio di numero 11 appezzamenti di terra di diversa cultura, cioè: olivati, seminativi, vignati, castagnati e boschivi, posti nelle comunità di Pescaglia e del Borgo a Mozzano, popoli di Vetriano e di Dezza, luogo detto in *Vorniana*, al *Carpineto*, al *Metato*, ai *Campetti*, alla *Mozza*, alla *Tagliatura*, al *Metataccio*, alla *Polla*, e alle *Fredde*, del prezzo e valore, detratto lo usufrutto spettante alla nobile signora Bianca Lippi, d'italiane lire 9822, 61.

E come meglio dalla citata giudiciale perizia Luchini, alla quale ecc.

Lucca, 1° luglio 1865.

Dottor G. FERRARI.

Il gonfaloniere della città e comune di Lucca.

Coerentemente alla notificazione in data 16 giugno passato,

Pubblica

Il resultato della udicesima estrazione dell'imprestito comunale di Lucca, avvenuta questo giorno 3 luglio, come appresso:

56 — 2428 — 2078 — 889
1569 — 911 — 1198 — 253.

Sono invitati i possessori delle cartelle portanti i numeri anzidetti a ritirarne il valore entro il giorno 16 stante.

Lucca, 3 luglio 1865.

270 G. GIANNI.

AVVISO

Il gonfaloniere della comunità di Campi Bisenzio, previa autorizzazione del magistrato del 24 giugno p. p., rende noto che il termine utile a presentare l'istanza per concorrere ai posti di guardia municipale di questa Comune che in ordine all'avviso inserito nella Gazzetta di Firenze n° 128, scadeva il 25 giugno, viene prorogato a tutto il dì 15 luglio andante.

I posti di guardia sono tre, dei quali due di guardia semplice, e uno d'Ispettore.

Lo stipendio annuo assegnato è:

Per le guardie semplici L. it. 550 per ciascheduna.

Per l'Ispettore L. it. 700.

Inoltre verrà somministrato ad esse il vestiario ed armamento, e parteciperanno alla metà delle multe che si dovessero al Comune per le trasgressioni da essi contestate, osservate però in tutto le norme tracciate dal regolamento e quaderno d'oneri che sono ostensibili nella segreteria comunale a chiunque desideri prenderne cognizione.

Oltre gli obblighi resultanti dal regolamento e dal quaderno d'oneri sopramenzionati, dovranno gli eletti sottostare anche a tutti quelli che potessero essere in avvenire ampliati ed aumentati.

I requisiti che si richiedono per concorrere ai detti posti sono i seguenti:

1° Saper leggere e scrivere.
2° Età dai 25 anni ai 35 compiti.
3° Statura non inferiore ai metri 1 e centimetri 70.
4° Stato celibe o vedovile senza prole.
5° Costituzione fisica regolare e robusta, e buona salute da constatarsi mediante visita medico chirurgica.

Coloro che vorranno concorrere ai suddetti posti, dovranno presentare franche di posta alla segreteria comunale a tutto il 15 luglio andante le loro istanze scritte in carta bollata corredate dei certificati di specchietto delle delegazioni e preture, della fede di nascita, e di stato civile, e saranno inoltre sottoposti a un esame all'oggetto di conoscere la loro idoneità a tale ufficio.

Dall'uffizio comunale di Campi Bisenzio li 4 luglio 1865.

Il Gonfaloniere
278 AVV. FRANCESCO PERROLI.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Per pubblici reclami.

Il tribunale del circondario di Novara nella causa avanti lui promossa da Giov. Pietro Panciarone d'Oleggio, contro Aldera Michel Antonio e altri lite consorti residenti alle Fornaci, territorio d'Oleggio, e contro i pretendenti al passaggio pel fondo di esso Panciarone, posto in detto Cantone delle Fornaci, con sentenza 31 scorso maggio, dichiarò non essere spettato nè spettare ai convenuti alcun diritto al passaggio nel fondo dell'attore Panciarone e del quale si tratta, e l'inibì dall'ulteriormente esercire tale passaggio sotto le pene dalla legge comminate, mandando notificarsi la sentenza ai contumaci per mezzo di pubblici proclami a senso di legge.

Novara, 2 luglio 1865.

272 BRUGNERA Proc.

271 **VENDITA VOLONTARIA.**

La venerabile confraternita di Misericordia di Sinalunga, rappresentata dal facente funzioni di provveditore, signor Domenico Crestini, superiormente autorizzato, nel dì otto agosto prossimo procederà avanti la Pretura di Sinalunga predetta alla vendita per mezzo di pubblico incanto della casa di abitazione posta in detta Terra, del fu Flavio Rocchi, di cui la citata confraternita è stata erede beneficiata, sul prezzo di stima fatta dal perito signor Luigi Agnolucci, ascendente ad italiane lire 2950, ed a forma delle condizioni di vendita pubblicate colla cartella d'incanti, atti tutti esistenti nella Cancelleria di detta Pretura; e tutto in ordine al decreto relativo proferito li 1° luglio 1865, che ammette a detta vendita, omologa la perizia suddetta, ed approva le ridette condizioni con quanto altro ecc.

Sinalunga, di studio li 2 luglio 1865.

D. FILIPPO GHEZZI Proc.

CITAZIONE PER PROCLAMI.

Ad istanza di Giovanni Conti detto Moschino, proprietario domiciliato a Patigno di Zeri, assistito dal dottor Luigi Barbieri Causidico al Tribunale di circondario di Pontremoli, a tenore della procura per brevetto a rogo signor Pietro Restori notaio a Pontremoli del 19 febbraio 1862, e in virtù di decreto dell'illustrissimo signor Cavaliere Presidente di detto Tribunale del 28 aprile 1865 reso sulle conclusioni del Pubblico Ministero, si citano Borrini Giovanni, e Caterina; Bonotti Don Giacomo, e Angiolo; Conti Domenico fu Geminiano, Lorenzo, e Domenico fu Domenico, Giovanni fu Giovanni, Pietro, Don Marco, Don Francesco del fu Pietro, Pietro, Lorenzo, Felice e Francesco del fu Giacomo; Donini Andrea, Don Giacomo, Angiolo e Lorenzo, Ferrari Bartolomeo, Luigi, e Giuseppe, Ferrari Rossi Elisabetta e Maddalena; e per esse minori il loro padre, ed amministratore legale Giovanni Ferrari Rossi; Filippelli Pietro, Andrea, e Giovanni; Gavellotti Pietro, e Giovanni; Godani Don Angelo, e Angelo, Geltrude, Maria, e Domenica, e colla Geltrude e Maria per la maritale assistenza i loro mariti Tognarelli Antonio, e Marchiolé Angiolo, e per la Domenica minore la di lei madre e tutrice legittima Angiola Quiligotti vedova di Godani Lorenzo; Leoni Giovanni, Bernardo, e Domenico; Nadotti Francesco ed Enrico fu Pietro, e per essi minori la loro madre e tutrice Domenica Bolleri vedova Nadotti, Caterina vedova di Pietro Rubini; Bernardo, e Nadotti degl'Innocenti Giuseppe; Pedrini Giovanni; Rubini Giovanni-Aurelio, e Angiolo fu Luigi, Giovanni, Lazzaro, Agostino, e Angiolo fu Pietro, e per questo minore la di lui madre e tutrice Maria Borrini vedova Rubini; Santinelli Giacomo, Giovanni, Lorenzo fu Giacomo, Domenico fu Domenico, Giovanni, Pietro, Antonio, e Battista fu Battista; Scolari Francesco e Domenico; Zani Pietro e Michele; Zeraschi Giacomo, Luca e Giovanni; tutti proprietarii domiciliati a Patigno di Zeri, meno Tognarelli Antonio domiciliato a Noce di Zeri; Andreani Antonio, Giovanni, Giustino e Domenico; Bianchinotti Giovanni e Andrea; Conti Geminiano, Farina Giovanni; Giumelli Lorenzo, Giovanni, Antonio e Giacomo; Giulianotti Don Andrea, Giuseppe, Andrea, e Pietro; Grigoletti Paolo; Mariani Domenico e Giovanni fu Bartolomeo, Giacomo, Simone, Lorenzo, e Domenico fu Lorenzo; Nadotti Giovanni; Pedrini Antonio, Giuseppe, Pietro, Giovanni, Don Pietro, Matteo, Don Giacomo, Giacomo, Domenico, Angiolo, e Arcangiolo; Romagnoli Vincenzo; Scolari Gregorio, Giovanni, e Giacomo; Tognali Giovanni; Tognarelli Francesco, Antonio, Giacomo fu Antonio, Don Giacomo, e Antonio fu Antonio; Tonsi Don Pasquale, Giacomo, e Pietro; tutti proprietarii domiciliati a Noce di Zeri, e detto signor Don Pietro Pedrini anche domiciliato e dimorante a Pontremoli, a comparire in atti avanti il sullodato Tribunale nel termine di giorni quindici decorrendi dalla presente inserzione per rispondere alla domanda del ricordato Conti Giovanni, detto Moschino, del 12 giugno 1865 già significata nel 18 detto a tenore del citato decreto ad Agnudani Giacomo e Domenico, Nadotti Antonio, Giulianotti Don Pietro, e Pedrini Pier Giovanni, proprietarii, i primi tre domiciliati a Patigno, e gli altri due a Noce di Zeri, ed affissa contemporaneamente alla porta della casa comunale di Zeri, usciere Zanella Antonio; colla quale l'attore richiede, che piaccia al sullodato Tribunale di ordinare l'apposizione dei termini per distinguere le 38 parcelle di beni comunali descritti all'estimo in faccia di esso attore dagli altri fondi comunali, in cui sono interessati i citati, all'effetto ch'egli ne possa avere esclusivo godimento, e in subalterna ipotesi di ordinare la collazione a favore della comunione, che si affacciasse dai convenuti, dei beni comunali abbelliti ossia migliorati, che da alcuni dei citati esclusivamente si godono, e posseggono, con protesta delle spese; il tutto come in detta citazione, che s'intenda qui nella sua intierezza ripetuta, e che nel suo originale è stata depositata alla segreteria del detto tribunale colla suddetta procura e decreto, e con 26 estratti relativi alle indicate parcelle rilasciati dal segretario e sindaco di Zeri, e dal ricevitore del registro in Pontremoli nel 4 luglio 1863, 27 gennaio, e 15 novembre 1864, e 29 e 30 maggio 1865: e ciò a tutti i fini ed effetti di Legge.

276 Dott. LUIGI BARBIERI Causidico.

2° DIFFIDAMENTO.

Il sottoscritto dietro positivi e penosi ragguagli trovasi indotto a replicare com'egli non paga debiti del proprio figlio Ciro Bubani, secondo ebbe a pubblicare nel n° 81 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

La presente conferma, che sarebbe già opportuna dopo un irriverente ed inesatto contro-diffidamento pubblicato nei posteriori nn. 87, 88, 90 della Gazzetta stessa, diviene anche un atto (per quanto sovrabbondante) di lealtà pel continuare ed aggravarsi dell'altrui cecità. Il sottoscritto adempie penosamente a un dovere presso il pubblico, annunziando di essere, come è, risoluto di serbare illesi e difendere con tutti i mezzi, come gli altrui così i proprii diritti emananti dal testamento del proprio padre e rispettivamente avo.

Torino, 2 luglio 1865.

277 AVV. FRANCESCO BUBANI.

Con atto esibito nella pretura di Pisa (città) sotto di 1° luglio corrente, la Caterina Cagnacci assistita dal di lei marito Giovanni Papini, ha renunziato, per la quota che poteva spettarle, all'eredità del fu Gaetano Colombini morto in Pisa nel 30 aprile decorso.

281 Dott. LEOPOLDO FORTI.